

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 51

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 dicembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 449. Sentenza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà sindacale - Forze armate - Divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale o di adesione ad associazioni sindacali già costituite - Denunciata lesione del principio di libertà e pluralismo sindacale - Insussistenza, stante la specialità dell'ordinamento militare, pur riconducibile al sistema generale delle garanzie costituzionali e della salvaguardia dei diritti fondamentali - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma.
- Costituzione, artt. 39 e 52, terzo comma.

Libertà sindacale - Forze armate - Divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale o di adesione ad associazioni sindacali già costituite - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, per disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, ai quali è attribuita, sia pure entro limiti definiti, la libertà sindacale - Diversità delle situazioni a confronto, data la intervenuta smilitarizzazione delle forze di polizia - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma.
- Costituzione, art. 3

Pag. 11

N. 450. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Maggiorazione dell'anzianità contributiva in favore dei lavoratori non invalidi - Mancata estensione del beneficio ai lavoratori titolari di pensione di invalidità - Prospettata violazione del principio di tutela previdenziale di soggetti più bisognosi e del principio di eguaglianza - Riproposizione nello stesso giudizio di questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (ordinanza n. 426 del 1996) - Insufficiente motivazione in punto di rilevanza della questione, nonostante la integrazione del precedente provvedimento di rimessione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 38

» 16

N. 451. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Remissione della querela - Spese del procedimento a carico del querelante - Intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi del remittente la querela - Omessa previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato e il remittente (anche in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998 e della parziale dichiarazione di illegittimità dell'art. 188 cod. pen. che da essa deriva), nel presupposto che l'obbligazione sia configurabile, in un caso, come sanzione economica accessoria e, nell'altro, come obbligazione civile - Diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 340, comma 4.

- Costituzione, art. 30.

Pag. 18

N. 452. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Interruzione del corso della prescrizione - Procedimento pretorile - Effetto interruttivo decorrente dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla sua notificazione - Dedotta disparità di trattamento della parte privata rispetto al pubblico ministero e tra i destinatari degli atti interruttivi, nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 160.

- Costituzione, artt. 3 e 24 (anche in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848)

» 20

N. 453. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pene - Pena pecuniaria - Insolvibilità del condannato - Conversione nella pena sostitutiva della libertà controllata, ancorché sia stata richiesta, dal condannato, l'applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Questioni già decise - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo e secondo comma.

- Costituzione, art. 27, primo comma.

Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilità del condannato, in lavoro sostitutivo - Durata della sanzione sostitutiva - Prospettazione della questione in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma.

- Costituzione, art. 3.

Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilità del condannato, in lavoro sostitutivo - Condizione della previa stipulazione di speciale convenzione con enti individuati, destinatari delle prestazioni lavorative - Questione prospettata in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 105, primo comma.

- Costituzione, 3

» 22

N. 454. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Termine per la formulazione fino all'apertura del dibattimento di primo grado - Sentenza di non doversi procedere pronunciata in primo grado in *limine litis* (ex art. 129 cod. proc. pen.) - Impugnazione del pubblico ministero - Presentazione della richiesta nel procedimento di appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento - Preclusione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 24

N. 455. Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Difesa tecnica - Limitazione territoriale nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (al di fuori del distretto di Corte d'appello di appartenenza) - Esercizio del mandato unitamente ad altro legale abilitato del luogo del giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto agli altri difensori, che non subiscono analoga limitazione, e del diritto di difesa del contribuente - Difetto di motivazione in punto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), art. 7; regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 27

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 678. Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Trani.

Lavoro (Rapporto di) - Crediti retributivi dei dipendenti privati - Cumulabilità di interessi legali e rivalutazione - Esclusione, secondo il «diritto vivente», per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994 - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi - Irrazionale disparità di trattamento dei crediti retributivi rispetto ai crediti non retributivi (rimborsi spese, indennità, premi non continuativi) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 147/1998 di manifesta inammissibilità di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.

- Costituzione, artt. 3 e 36 » 29

N. 679. Ordinanza emessa il 4 giugno 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Determinazione - Parametri di riferimento - Ipotesi in cui l'entità della pena irrogata non possa più essere modificata in *peius* - Mancata previsione che la misura non possa comunque superare i due terzi della pena in concreto irrogata - Ingiustificata parità di trattamento di situazioni non omogenee - Contrasto con il principio di proporzionalità della pena.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 304, comma 6.

- Costituzione, artt. 3 e 13 » 32

N. 680. Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 303, comma 4.

- Costituzione, art. 3

Pag. 35

N. 681. Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessiva e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 303, comma 4.

- Costituzione, art. 3

» 40

N. 682. Ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Macerata.

Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (in particolare, riduzione ad un decimo dell'imposta di registro) - Fattispecie agevolate - Acquisto di immobili a titolo originario, per usucapione ventennale - Omessa previsione - Disparità di trattamento tra acquirenti a titolo originario e a titolo derivativo - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con la tutela della proprietà - Violazione del principio di capacità contributiva (per ingiustificata differenziazione tra contribuenti, a parità di requisiti agevolativi).

- Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, primo comma.

- Costituzione, artt. 3, 42 e 53

» 42

N. 683. Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Firenze.

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari obbligatori - Epatite conseguente a trasfusioni di sangue - Assegno *una tantum* per il periodo tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie o promosse dall'autorità (queste ultime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998) - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2; 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2.

- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38

» 45

N. 684. Ordinanza emessa il 17 luglio 1998 dalla commissione tributaria regionale di Firenze.

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Liquidazione in base al controllo «formale» delle dichiarazioni - Termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) - Qualificazione, con norma di interpretazione autentica, come termine ordinatorio, non stabilito a pena di decadenza - Irragionevolezza (risultando assoggettate al medesimo termine l'attività meramente liquidatoria e quella di accertamento) - Violazione del diritto di azione del contribuente - Lesione del buon andamento e della «responsabilità dell'attività amministrativa» - Invasione della funzione giurisdizionale di interpretazione della legge - Sviamiento di potere.

- Legge 7 dicembre 1997, n. 449 (*recte*: 27 dicembre 1997) art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma e 104, primo comma

Pag. 47

N. 685. Ordinanza emessa l'11 maggio 1999 dal Consiglio di Stato.

Impiego pubblico - Impiego negli enti locali - Divieto di assunzione negli uffici comunali, provinciali e nei consorzi di comuni e province di persone condannate per determinati delitti (nella specie, delitti contro la fede pubblica) - Irragionevole automatismo dell'esclusione dall'accesso all'impiego negli enti locali degli autori dei delitti contro la fede pubblica rispetto agli autori di delitti di pari o maggiore gravità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina della destituzione dei pubblici dipendenti in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 - Incidenza sul diritto all'accesso ai pubblici impieghi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1997 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

- R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 8, alinea n. 7.
- Costituzione, artt. 3, primo comma e 51, primo comma

» 51

N. 686. Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal tribunale di Benevento.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Ingiustificata disparità di trattamento in raffronto alla nullità (*ex art. 1283 cod. civ.*) delle analoghe clausole stipulate con soggetti diversi dalle banche - Lesione del principio di eguaglianza (derogandosi al principio di irretroattività della legge per i soli rapporti bancari) - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (in particolare, dei soggetti che avevano promosso un giudizio, confidando nel diritto previgente) - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 77

» 55

N. 687. Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Pistoia.

Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento dei cittadini non abbienti costretti al pagamento rateizzato rispetto a quelli abbienti paganti in un'unica soluzione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 230; d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, comma 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140.
- Costituzione, art. 3

» 57

N. 688. Ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione della prescrizione del reato - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 486, in relazione al codice penale art. 159, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 112

Pag. 61

N. 689. Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dalla Corte dei conti.

Artigiano - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane - Disciplina, con regolamento delegato, della materia dell'artigianato, oggetto di riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2, sostituito dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 2, comma 1, allegato 1, n. 96
- Costituzione, art. 117

» 62

N. 690. Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva «attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente» - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 2, aggiunto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, art. 76

» 66

N. 691. Ordinanza emessa il 1° dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34

» 69

N. 692. Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34

Pag. 73

N. 693. Ordinanza emessa il 17 settembre 1999 dal tribunale di Bari.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di immigrato extracomunitario - Ricorso al pretore - Termini per la proposizione - Eccessiva brevità - Mancata considerazione della «qualità del destinatario» del provvedimento - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo - Lesione del diritto di difesa.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di immigrato extracomunitario - Ipotesi di espulsione per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro - Ricorso al pretore - Termini per la proposizione - Previsione di termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento anziché del termine ordinario di impugnazione degli atti amministrativi - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo - Contrasto con i diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13; legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 8.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 4, 10, 24, primo e secondo comma, 41 e 113

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 449

Sentenza 13-17 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà sindacale - Forze armate - Divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale o di adesione ad associazioni sindacali già costituite - Denunciata lesione del principio di libertà e pluralismo sindacale - Insussistenza, stante la specialità dell'ordinamento militare, pur riconducibile al sistema generale delle garanzie costituzionali e della salvaguardia dei diritti fondamentali - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma.
- Costituzione, artt. 39 e 52, terzo comma.

Libertà sindacale - Forze armate - Divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale o di adesione ad associazioni sindacali già costituite - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, per disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, ai quali è attribuita, sia pure entro limiti definiti, la libertà sindacale - Diversità delle situazioni a confronto, data la intervenuta smilitarizzazione delle forze di polizia - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 8, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1998 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Pallotta Ernesto e altri contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Pallotta Ernesto e altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Carlo Rienzi per Pallotta Ernesto e altri e l'avvocato dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio di Stato, IV sezione, investito dell'appello presentato da alcuni militari avverso la sentenza 29 luglio 1994, n. 1217, del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 52, terzo comma, e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altri sindacati esistenti.

Vi sarebbe lesione degli artt. 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, perché non sussistono motivi plausibili per vulnerare, nell'ambito dell'ordinamento militare, un diritto costituzionalmente garantito. Né sarebbe ragionevole la disparità di disciplina rispetto alle forze di polizia a ordinamento civile, le quali godono della libertà sindacale. In base alla legge n. 382 del 1978, prosegue il Collegio rimettente, la libertà di associazione è consentita fra soli militari, con il consenso del Ministro, e risulta confinata in un «limbo funzionale»; vi è infatti il divieto di assumere iniziative che possano avere carattere sindacale, e sono altresì previsti controlli dell'autorità militare. Al tempo stesso, gli organi rappresentativi hanno compiti propositivi e di tutela nelle materie che attengono al rapporto di servizio, ivi compresa la partecipazione alla concertazione interministeriale in ordine al suo contenuto.

La legge n. 382 del 1978, pur negando ai militari la libertà sindacale, riconosce loro facoltà tipiche di essa, devolvendole a specifici organi che si pongono in «posizione collaborativa», e non antagonista, rispetto all'autorità militare. Tuttavia gli organi di rappresentanza non coprono l'arco delle possibili istanze collettive, come accade ad esempio in materia di contenzioso; e soprattutto gli strumenti predisposti sacrificano i principi della libertà di organizzazione e del pluralismo sindacale, ammettendo la mera partecipazione dei rappresentanti alla concertazione interministeriale, volta a determinare il contenuto del rapporto di impiego, mentre per le forze di polizia a ordinamento civile vale il più incisivo strumento dell'accordo sindacale (a questo proposito l'ordinanza pone a confronto le lettere A) e B) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195). Né potrebbe fondarsi l'esclusione della libertà sindacale sull'esigenza di non indebolire la disciplina militare, le cui norme regolatrici non subirebbero alcuna modifica; per cui si richiama la sentenza n. 126 del 1985 al fine di sottolineare come non vadano certo obliterate le esigenze di coesione dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della gerarchia, senza per questo giustificare un eccesso di tutela a danno delle libertà fondamentali e del carattere democratico dell'ordinamento militare.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza.

Considerando la specificità dell'istituzione militare, l'Avvocatura osserva preliminarmente che il principio della libertà sindacale non si può applicare integralmente al rapporto di lavoro dei militari, perché in questo ambito rilevano altri principi costituzionali, di pari rango. La legge n. 382 del 1978 istituisce organi elettivi di rappresentanza articolati a vari livelli, ai quali sono conferiti numerosi poteri di natura consultiva e promozionale; il legislatore ha invero individuato, e assunto, un'accettabile soluzione intermedia, tant'è che nel giudizio *a quo* — prosegue l'Avvocatura — non si muovono specifiche doglianze, ma si prospetta la questione in termini di astratto principio. Né si potrebbe richiamare l'art. 3 della Costituzione con riguardo alla disparità tra Forze armate e Polizia, giacché pure per quest'ultima il legislatore ha previsto una libertà sindacale «controllata», che è seguita alla smilitarizzazione del Corpo, operata dalla legge n. 121 del 1981. In ogni caso — così conclude la difesa del Governo — non si può ipotizzare un'integrale applicazione ai militari dello stesso *quantum* di libertà sindacale riconosciuto alla Polizia di Stato.

3. — Si sono costituite in giudizio le parti private, sostenendo la fondatezza della questione.

In memoria, esse sottolineano che le conclusioni cui giunge oggi il Consiglio di Stato dimostrano come sia ormai superata la decisione 4 febbraio 1966, n. 5, che affermò, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, il divieto di iscrizione dei militari ai partiti politici, estendendolo alle organizzazioni sindacali. L'attuale ordinanza di rimessione prende dunque atto della diversità dei ruoli, e rileva che nessuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale trova proiezione in un singolo partito politico. Il divieto di iscrizione ai partiti di alcune categorie di dipendenti pubblici, sancito dalla norma costituzionale, deve perciò essere applicato alla lettera, e l'istituzione di modelli alternativi (per vero inadeguati) non soddisfa il diritto dei militari a godere della libertà sindacale.

Per quanto attiene al rapporto d'impiego, la legge n. 382 prevede non un confronto fra le parti, ma la semplice consultazione, sì che alla carenza del diritto di sciopero si aggiunge l'impossibilità di contrastare le determinazioni della parte pubblica. E mentre le organizzazioni sindacali del personale della Polizia, seppur private del diritto di sciopero, possono comunque respingere le proposte negoziali della parte pubblica, medesima opportunità non è data alle rappresentanze militari.

Il sistema di tutela degli interessi introdotto dalla legge del 1978 non garantisce, secondo le parti private, alcuna libertà di organizzazione, né di proselitismo, perché la rappresentanza militare resta vicenda interna all'apparato: i membri di essa fanno parte delle istituzioni militari e percepiscono, in occasione di ogni riunione, i compensi previsti dal d.P.R. n. 5 del 1956, essendo espletate nell'esercizio di funzioni istituzionali. L'applicazione di tale modello organizzativo a qualsiasi altro settore rievocerebbe i «sindacati gialli» artificialmente sostenuti dalle classi imprenditoriali; la commistione di interessi fra datore di lavoro e sindacati vietata dall'art. 17 dello Statuto dei lavoratori — prosegue la memoria delle parti private — costituisce per il personale militare la regola.

Il sistema di selezione dei rappresentanti militari esclude, poi, la contrapposizione fra liste. Secondo l'art. 18 della legge n. 382, essi sono eletti presso le unità di base mediante voto diretto, nominativo e segreto. Gli eletti designano quindi i componenti degli organi intermedi (COIR) e centrali (COCER): sistema, questo, che impedisce il collegamento fra i candidati sulla base di un programma comune noto agli elettori. I vari organi di rappresentanza, inoltre, non sono fra loro coordinati in senso gerarchico, sì che il COCER, quale organo centrale, non può esercitare alcun potere di indirizzo verso il COIR o i COBAR. Ad avviso delle parti private, tale sistema non riflette il principio di pluralismo sindacale, onde i membri dei singoli organismi appaiono come monadi incapaci di assicurare agli elettori che il loro voto sia coerentemente speso.

4. — In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ricorda che il «dovere militare» ha precisa tutela costituzionale, come questa Corte ha sottolineato nella sentenza n. 16 del 1973; e osserva che la legge n. 382 del 1978 è lo strumento con cui il legislatore ha salvaguardato le ragioni funzionali delle Forze armate e, al tempo stesso, ha dato attuazione al precetto costituzionale secondo cui l'ordinamento militare «si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Le facoltà tipiche della libertà sindacale sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, inconciliabili con i principi dell'ordinamento militare, giacché il potere di autorganizzazione, ove riconosciuto, darebbe vita ad accordi fra gli associati che non sembrano compatibili con il rapporto gerarchico. Né varrebbe osservare che l'attività sindacale si svolgerebbe al di fuori delle condizioni in cui, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 382, è applicabile il regolamento di disciplina: i militari, ricorda l'Avvocatura, sono comunque tenuti all'osservanza delle norme che concernono il giuramento prestato e il grado. Verrebbe così intaccato il prestigio della figura del superiore che partecipi a un'associazione presieduta da un subordinato; nel corso delle attività sindacali i rapporti gerarchici si invertirebbero; e anche se qui rilevano competenze diverse da quelle attinenti al servizio, si determinerebbe comunque una confusione di ruoli.

Quanto all'attività negoziale, si nota che la posizione dell'organizzazione sindacale è di contrapposizione a quella del vertice dell'amministrazione: l'assunzione di un ruolo antagonista non si concilierebbe con i doveri che derivano dal rapporto gerarchico e dall'obbedienza, presupposti essenziali dell'efficienza militare. E richiamata la decisione n. 5 del 1966, resa dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, l'Avvocatura fa presente che la disciplina militare, intesa quale regola fondamentale per i cittadini alle armi, come fattore di coesione e di efficienza (art. 2 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), verrebbe irrimediabilmente incisa dall'accoglimento della questione.

Si aggiunge, poi, che la natura di organismo interno del COCER (l'organo centrale a carattere nazionale e interforze) e degli organi intermedi e di base, è la più idonea a conciliare le istanze rappresentative con la necessaria coesione delle Forze armate. D'altra parte, anche i sindacati delle forze di polizia a ordinamento civile incontrano significative limitazioni (artt. 82 e 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121), e non possono esercitare il diritto di sciopero (art. 84 della legge citata). In ogni caso, il diverso *status* del personale giustifica l'esistenza di due differenti sistemi.

Nella memoria si ricorda, infine, la disciplina presente negli ordinamenti stranieri, e si rileva come in molti di essi siano previste significative limitazioni (o addirittura l'esclusione) della libertà sindacale per i militari.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato ha ad oggetto quella parte dell'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali. Vi sarebbe lesione degli artt. 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, dal momento che nella Polizia di Stato — la quale svolge anch'essa un servizio essenziale — sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore.

Il dubbio di legittimità costituzionale verte quindi sul mancato riconoscimento della libertà sindacale in seno alle Forze armate: questione che il Consiglio di Stato ritiene prioritaria, e preliminare, rispetto a ulteriori specifici profili concernenti la composizione e il funzionamento degli organi di rappresentanza istituiti dalla legge del 1978.

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 39 della Costituzione si imporrebbe anche per gli appartenenti alle Forze armate, attesa la sua valenza generale. Perché non sarebbe sufficiente la garanzia di alcune singole facoltà, tipiche di detta libertà, non coprendo gli organi di rappresentanza l'intero arco delle istanze collettive; e in ogni caso — sottolinea il Consiglio di Stato — la legge del 1978 sacrifica la libertà di organizzazione e il pluralismo sindacale.

Appare dunque chiaro che l'accoglimento della questione, come prospettata, porterebbe alla cancellazione del divieto posto dalla legge n. 382 del 1978: è questo il fine perseguito dal Collegio rimettente, il quale invoca la piena estensione della libertà sindacale, concepita sia come potere di costituire autonome associazioni professionali — legittimate a farsi portatrici degli interessi collettivi dei militari — sia come facoltà di adesione ad associazioni già esistenti, sia come principio pluralistico di concorrenza fra le associazioni stesse, fermo restando il divieto di sciopero.

2. — La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione fa leva sull'art. 39, letto in sistema con l'art. 52, terzo comma, della Costituzione. E qui va innanzitutto rilevato che manca nella prospettazione del Consiglio di Stato una considerazione — pur limitata — delle esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. Significativamente l'art. 52, terzo comma, della Costituzione parla di «ordinamento delle Forze armate», non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialità della funzione. Coerentemente, questa Corte ha messo in luce le esigenze funzionali e la peculiarità dell'ordinamento militare (sentenze nn. 113 del 1997, 197 del 1994, 17 del 1991, ordinanza n. 396 del 1996), pur ribadendo più volte che la normativa non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali: nella sentenza n. 278 del 1987, in cui vi è l'eco dei risultati cui è pervenuta la dottrina, la Corte ha infatti osservato che la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, giacché quest'ultimo deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale «rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (in senso analogo, v. altresì la successiva sentenza n. 78 del 1989).

La garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare; si che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate (v. le sentenze, richiamate pure dal Consiglio di Stato, nn. 24 del 1989 e 126 del 1985), al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento militare allo spirito democratico.

3. — Il rilievo che la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un'articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa attraverso gli strumenti e le norme sopra menzionati, non consente tuttavia di ritenere illegittimo il divieto posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito militare. Se è fuori discussione, infatti, il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall'ordinamento. Qui rileva nel suo carattere assorbente il servizio reso in un ambito speciale come quello militare (art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione). Orbene, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare.

D'altra parte, lo stesso Consiglio di Stato ammette che la legge n. 382, pur negando ai militari la libertà sindacale, conferisce loro facoltà tipiche di essa per salvaguardare le istanze collettive. E invero, l'ordinamento deve assicurare forme di salvaguardia dei diritti fondamentali spettanti ai singoli militari quali cittadini, anche per la tutela di interessi collettivi, ma non necessariamente attraverso il riconoscimento di organizzazioni sindacali.

A tal proposito, questa Corte non può non ricordare che il legislatore mostra attenzione verso le istanze avanzate dagli organi di rappresentanza delle Forze armate con riguardo a una più compiuta definizione degli spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati; del che costituisce testimonianza l'esame, da parte delle Camere, di alcuni progetti di riforma della legge n. 382. E, certo, non a caso la legge 28 luglio 1999, n. 266, all'art. 18 delega il Governo a emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo che integri e corregga il d.lgs. n. 195 del 1995, prima citato a proposito della procedura di concertazione, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione, che hanno successivamente trovato ingresso nell'ordinamento, e di valorizzare gli organismi di rappresentanza per quanto attiene al confronto sulle questioni che concernono il rapporto d'impiego.

4. — Il Consiglio di Stato invoca l'art. 3 della Costituzione, denunciando la disparità di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato, ai quali il legislatore ha invero riconosciuto, per quanto entro precisi limiti, la libertà sindacale, escludendo non solo il diritto di sciopero, bensì anche le azioni che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria (artt. 82, 83, 84 della legge n. 121 del 1981).

Osserva conclusivamente la Corte che — perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale — il legislatore ha sì riconosciuto una circoscritta libertà sindacale, ma ciò ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione del corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate. Non può quindi invocarsi la comparazione con la Polizia di Stato per la diversità delle situazioni poste a confronto, sì che pure la censura mossa con riferimento all'art. 3 deve essere disattesa, al pari di quelle riguardanti gli artt. 39 e 52, terzo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, IV sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 450

Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Maggiorazione dell'anzianità contributiva in favore dei lavoratori non invalidi - Mancata estensione del beneficio ai lavoratori titolari di pensione di invalidità - Prospettata violazione del principio di tutela previdenziale di soggetti più bisognosi e del principio di eguaglianza - Riproposizione nello stesso giudizio di questione già dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (ordinanza n. 426 del 1996) - Insufficiente motivazione in punto di rilevanza della questione, nonostante la integrazione del precedente provvedimento di rimessione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Favaretto Luciano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, sollevava in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che a giudizio del rimettente, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione d'invalidità a carico dell'I.N.P.S., non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, ed i contributi versati precedentemente o successivamente, conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione in godimento;

che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;

che con ordinanza n. 424 del 1996, questa Corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di cui sopra, atteso il difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla rilevanza;

che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il pretore di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale precisando, ad integrazione della precedente ordinanza di rimessione, che il ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una delle imprese industriali destinatarie della previdenza di cui alla norma impugnata; e che l'anzianità contributiva era di misura superiore a quella prevista dalla legge;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, concludendo nella prima memoria per l'accoglimento della questione, mentre nella seconda memoria, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia interpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424 del 1996 fece anche riferimento alla sua costante giurisprudenza (sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, nonostante il giudice *a quo* abbia nella sua seconda ordinanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la questione costituzionale; il primo dei quali è lo *status* del soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento;

che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o inabilità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'art. 1, decimo comma, e art. 2, primo e quinto comma della legge 12 giugno 1984, n. 222); né risulta se la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà;

che infine la motivazione dell'ordinanza è carente — anche ai fini della rilevanza — in ordine sia alla prima richiesta di ottenere un supplemento della misura della pensione di invalidità senza sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico (sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del 1992; n. 5299 del 1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 451

Ordinanza 13-17 dicembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Remissione della querela - Spese del procedimento a carico del querelante - Intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi del remittente la querela - Omessa previsione - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato e il remittente (anche in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998 e della parziale dichiarazione di illegittimità dell'art. 188 cod. pen. che da essa deriva), nel presupposto che l'obbligazione sia configurabile, in un caso, come sanzione economica accessoria e, nell'altro, come obbligazione civile - Diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 340, comma 4.
- Costituzione, art. 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1999 dal tribunale di Trani, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, con ordinanza in data 5 gennaio 1999, il tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi del remittente la querela dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento;

che il giudice *a quo*, avendo pronunciato sentenza, divenuta irrevocabile, di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta remissione di querela, riferisce di essere ora chiamato, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen., a provvedere in ordine alle spese del procedimento, che l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., per tale ipotesi e salvo diversa pattuizione nella specie non intervenuta, pone a carico del querelante;

che, poiché nel certificato anagrafico del competente comune si attesta che il querelante è deceduto, il tribunale di Trani ritiene di trovarsi nelle condizioni di dover porre le spese processuali a carico degli eredi;

che la disposizione contenuta nell'art. 340, comma 4, costituisce, ad avviso del medesimo giudice, il naturale *pendant* di quella di cui all'art. 535 cod. proc. pen., che in caso di condanna pone le spese processuali a carico dell'imputato, dando luogo, secondo la comune interpretazione, ad una obbligazione civile di natura pecuniaria, come tale trasmissibile agli eredi in caso di decesso dell'obbligato;

che il quadro normativo — argomenta il giudice *a quo* — è mutato in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo del condannato di rimborsare le spese del processo penale, sicché tali spese non formano più oggetto di obbligazione civile nascente dal reato ma costituiscono una sanzione economica accessoria alla pena, strettamente inerente alla persona del condannato;

che ne scaturirebbe un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., il quale, ponendo le spese del procedimento a carico del remittente la querela e non prevedendo la non trasmissibilità agli eredi di tale obbligazione, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, oltre che per l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro omologabili, anche per la «disarmonia» che nell'ordinamento processuale deri-

verebbe dalla contemporanea presenza dell'art. 188, secondo comma, cod. pen., quale risulta a seguito della citata sentenza di questa Corte, in quanto l'obbligo di rimborso delle spese processuali muterebbe natura a seconda del soggetto debitore sul quale finisce col gravare, configurandosi per il condannato come sanzione economica accessoria e per il mittente la querela come obbligazione civile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice *a quo* dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, peraltro modificato, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento agli eredi del mittente la querela;

che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al *genus* delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici, generalmente condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente dalla recente sentenza di questa Corte n. 211 del 1995 ed è acquisita alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità *iure successionis* di tale obbligazione senza possibilità alcuna per gli eredi del querelante di sottrarsi, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato;

che l'inquadramento civilistico dell'istituto, sul quale si fonda la *ratio decidendi* della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975, non è smentito, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998;

che in quest'ultima sentenza, infatti, si è rilevato che il debito di rimborso delle spese processuali gravante sul condannato, a seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 della legge 26 luglio 1985, n. 354, «Ordinamento penitenziario») e del rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, è divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla pena, ed è quindi partecipe della finalità di emenda e del carattere di personalità propri della pena in forza dell'art. 27 della Costituzione;

che, stante la diversità delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparità di trattamento è configurabile tra il condannato e il mittente la querela, in riferimento all'obbligo di sostenere le spese del processo, né alcuna disarmonia, censurabile alla luce del parametro evocato, è ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie alla pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale poneva a carico del mittente la querela in assenza di una diversa pattuizione tra mittente e querelato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 452

Ordinanza 13-17 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Interruzione del corso della prescrizione - Procedimento pretorile - Effetto interruttivo decorrente dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla sua notificazione - Dedotta disparità di trattamento della parte privata rispetto al pubblico ministero e tra i destinatari degli atti interruttivi, nonché violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen., art. 160.
- Costituzione, artt. 3 e 24 (anche in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal pretore di Lecce, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, nel procedimento a carico di due persone imputate del delitto di tentata truffa, commesso il 15 ottobre 1990, dopo aver puntualizzato che il decreto di citazione a giudizio emesso, con la sottoscrizione «sia del pubblico ministero sia dell'ausiliario che lo assiste», il 13 ottobre 1995, era stato notificato ad una imputata il 28 novembre 1995 ed all'altra imputata il 24 novembre 1995 e che, dunque, ove si avesse avuto riguardo alla data di emissione dell'atto introduttivo del giudizio, il reato non sarebbe risultato prescritto, diversamente da quanto si sarebbe verificato se si fosse presa in considerazione la data di ciascuna delle notificazioni, entrambe eseguite oltre i cinque anni dal *tempus commissi delicti*, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui — secondo l'interpretazione della giurisprudenza pressoché consolidata della Corte di cassazione — prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione del decreto stesso;

che, il giudice *a quo*, nel riprodurre il testo di altra ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, adottata nello stesso processo e dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 184 del 1998, per difetto di motivazione in punto di rilevanza — precisata la concreta incidenza della norma denunciata nel procedimento in corso — ravvisa nella norma così come interpretata violazione del principio di eguaglianza, vulnerato sia perché nel procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio viene emesso dal pubblico ministero, con la conseguenza che la parte privata viene a trovarsi «in posizione di inferiorità» rispetto ad un soggetto che è anch'egli parte, «in quanto, apprendendo l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti dopo il decorso del termine di prescrizione (quando ormai poteva ragionevolmente ritenere estinto il reato eventualmente configurabile a suo carico), incontra senz'altro maggiori difficoltà per la raccolta del materiale probatorio a sua difesa», sia per l'irragionevole disparità di trattamento riservata ai soggetti destinatari degli atti di interruzione, profilandosi alcuni di tali atti, per spiegare concreta efficacia interruttiva, come subordinati alla conoscenza da parte dell'interessato «in modo certo ed effettivo della volontà punitiva dello Stato»;

che la violazione del diritto di difesa conseguirebbe, pure qui, dall'impossibilità per il destinatario di un atto di interruzione «non recettizio», di venire a conoscenza della volontà statale di perseguirlo prima dell'avve-

nuta notificazione dell'atto stesso, tanto da precludergli, non dando rilievo all'effettiva conoscenza di tale atto, di apprestare tempestivamente le proprie difese; per di più, compromettendo anche l'osservanza dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole nonché di essere informato nel più breve tempo possibile del contenuto dell'accusa elevata nei suoi confronti e di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che l'art. 3 della Costituzione si rivela non correttamente evocato sotto entrambi i profili denunciati: sotto il primo, perché il potere attribuito al pubblico ministero di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio, che è funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di richiedere, a norma dell'art. 555, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, uno dei riti semplificati, non determina alcuna violazione della parità delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale, a norma dell'art. 405 del codice di procedura penale, senza che, dunque possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come una vera e propria *vocatio in iudicium* (cfr. ordinanza n. 155 del 1997); sotto il secondo profilo, perché l'adozione di diseguaglianza è coesistente alla tipologia dell'atto di cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione, cosicché davvero esorbitanti si rivelano gli additati termini di raffronto (interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo, ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, sentenza di condanna), taluni dei quali, peraltro, non postulano necessariamente l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato;

che, analogamente, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di «aspettativa» dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perché la conoscenza effettiva dell'atto interruttivo (ovvero, più precisamente, la conoscibilità di esso) non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilità difensive attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo e il diritto di difesa, così come nella specie richiamato, alla possibilità — certo non preclusa all'imputato, dal decorrere l'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione anziché dalla notificazione — di contestare il contenuto dell'accusa;

che, infine, neppure il richiamo, da collegare anch'esso — nella prospettiva dell'ordinanza di rimessione — al dedotto *vulnus* arrecato all'art. 24 della Costituzione, all'art. 6, comma 3, lettera b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali risulta pertinente, sia per la già ricordata natura «sollicitatoria» dell'attribuzione al pubblico ministero del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio — volta, quindi a perseguire, a prescindere dal momento rilevante ai fini della prescrizione, la complessiva economia dei tempi processuali — sia perché, in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva del reato e che, pertanto, non è certo la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo nel senso voluto dal rimettente;

che la questione, dunque, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata in riferimento gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 453

Ordinanza 13-17 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pene - Pena pecuniaria - Insolvibilità del condannato - Conversione nella pena sostitutiva della libertà controllata, ancorché sia stata richiesta, dal condannato, l'applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Questioni già decise - Manifesta infondatezza.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo e secondo comma.
- Costituzione, art. 27, primo comma.

Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilità del condannato, in lavoro sostitutivo - Durata della sanzione sostitutiva - Prospettazione della questione in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilità del condannato, in lavoro sostitutivo - Condizione della previa stipulazione di speciale convenzione con enti individuati, destinatari delle prestazioni lavorative - Questione prospettata in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 105, primo comma.
- Costituzione, 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999, il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere sulla richiesta della Procura Generale di Milano relativa alla conversione della pena pecuniaria irrogata a persona condannata con sentenza divenuta esecutiva, conversione conseguente al mancato pagamento della somma oggetto di tale pena ed all'infruttuosità degli atti esecutivi, ha, con ordinanza del 18 gennaio 1999, denunciato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) dell'art. 102, primo comma, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella pena sostitutiva della libertà controllata;

b) dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità di applicare la libertà controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo;

c) dell'art. 103, secondo comma, nella parte in cui prevede che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare, in ogni caso, i sessanta giorni;

d) dell'art. 105, primo comma, nella parte in cui prescrive che l'applicabilità e l'eseguibilità del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite;

che, in ordine alle questioni *sub a)* e *b)* il giudice *a quo* deduce contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre in relazione alle rimanenti questioni chiama in causa l'art. 3 della Costituzione stessa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Considerato che le questioni *sub a)* e *b)* sono già state decise da questa Corte con ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato di applicare la libertà controllata, disattendendo la richiesta di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, osservando che, anche alla stregua della *ratio* della sentenza n. 206 del 1996, «la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e, dunque, impone) l'applicazione del lavoro sostitutivo», coinvolgendo così pure la denuncia incentrata sull'art. 102, primo comma, della stessa legge in ordine alla cui legittimità questa Corte si era già espressa con la sentenza ora ricordata e sul quale il giudice *a quo* richiede un ulteriore intervento di tipo manipolativo;

che la questione *sub d)* appare prospettata in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il rimettente ommesso di operare qualsivoglia scelta circa la misura concretamente applicabile, coll'affermare egli stesso che anziché il lavoro sostitutivo potrebbe applicare la libertà controllata, così da non designare del necessario requisito della rilevanza la questione concernente i limiti di applicabilità del lavoro sostitutivo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 454

Ordinanza 13-17 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Termine per la formulazione fino all'apertura del dibattimento di primo grado - Sentenza di non doversi procedere pronunciata in primo grado in *limine litis* (ex art. 129 cod. proc. pen.) - Impugnazione del pubblico ministero - Presentazione della richiesta nel procedimento di appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento - Preclusione - Denunciata disparità di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di B. A. ed altro, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Harry Richter in proprio e in qualità di legale rappresentante della «ICI Italia» S.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Perla Sciretti per Harry Richter.

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen;

che il rimettente premette che nel giudizio di primo grado il pretore, dopo aver dichiarato la contumacia di un imputato, in accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa di altro imputato, a cui aveva aderito la difesa del contumace, aveva pronunciato *in limine litis*, prima dell'apertura del dibattimento, sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. per mancanza di valida querela;

che avverso la sentenza aveva proposto appello il pubblico ministero e che la Corte di appello, nella prima udienza del giudizio di impugnazione, ritenuta la validità dell'atto di querela, si era riservata di disporre la rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., previo esame delle eccezioni preliminari delle parti;

che alla successiva udienza la difesa dell'imputato rimasto contumace aveva depositato procura speciale con richiesta di applicazione della pena, sulla quale il procuratore generale aveva espresso il proprio consenso, mentre la parte civile si era opposta, osservando che l'imputato era decaduto dalla facoltà di chiedere il patteggiamento, in quanto l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. ne prevede l'esercizio sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

che il giudice rimettente rileva che la formulazione letterale dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. non consente interpretazioni estensive e, comunque, preclude la possibilità di chiedere l'applicazione della pena nel giudizio di appello, anche quando l'istruzione dibattimentale venga svolta per la prima volta in tale fase ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen.;

che pertanto la richiesta di applicazione della pena formulata per la prima volta nel giudizio di appello doveva ritenersi tardiva;

che la preclusione di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. impedirebbe all'imputato di usufruire dei vantaggi connessi all'istituto dell'applicazione della pena solo perché nella fase degli atti introduttivi al dibattimento il giudice di primo grado ha emesso una erronea sentenza di proscioglimento;

che in tale situazione — in cui, ad avviso del rimettente, il mancato esercizio della facoltà di chiedere l'applicazione della pena non è addebitabile in alcun modo «ad errata scelta processuale dell'imputato o a sua colposa inerzia», avendo questi esercitato il diritto di proporre questioni preliminari circa la procedibilità dell'azione penale prima della richiesta di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. — verrebbe a determinarsi una ingiustificata compressione del diritto di difesa, derivante da «un evento non evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto» (al riguardo, il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 101 del 1993), nonché una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di quegli imputati ai quali sia precluso in appello, a seguito della rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., di usufruire dei benefici del patteggiamento;

che si è costituito nel presente giudizio Harry Richter, in proprio e in qualità di legale rappresentante della «ICI Italia» S.p.a., parte civile nel procedimento penale davanti alla Corte di appello di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Corso Bovio e Perla Sciretti, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in particolare, la parte costituita rileva che all'esordio del dibattimento di primo grado — e, dunque, entro il termine per proporre richiesta di applicazione della pena — il difensore e procuratore speciale dell'imputato contumace aveva «ritenuto di concentrare la difesa sull'obiettivo processuale» della sentenza di improcedibilità per difetto di valida querela, senza coltivare la possibilità di presentare anche richiesta di patteggiamento; richiesta che non avrebbe comunque precluso alla difesa di sollecitare anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di valida querela, ai sensi degli artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen.;

che, pertanto, la sentenza additiva richiesta dal giudice rimettente in realtà mirerebbe a porre rimedio ad una omissione della difesa dell'imputato, mediante l'introduzione di un istituto che verrebbe ad ampliare la disciplina del cosiddetto patteggiamento in appello previsto dall'art. 599 cod. proc. pen.

Considerato che la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto la disciplina censurata comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine previsto dalla norma censurata sia conseguenza di «un evento non evitabile ed esterno alla volontà del prevenuto», rappresentato dalla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela emessa dal pretore nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di primo grado, poi ritenuta errata dal giudice di appello;

che tale presupposto non trova riscontro nella vicenda processuale su cui si è innestata la presente questione di legittimità costituzionale;

che infatti, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la sentenza di non doversi procedere, pronunciata ex artt. 129 e 529 cod. proc. pen. in *limine litis* e cioè prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, era stata sollecitata al pretore, subito dopo la costituzione del rapporto processuale, dalla difesa di entrambi gli imputati;

che l'anticipazione dell'epilogo dibattimentale e il conseguente superamento del termine ultimo entro cui doveva essere presentata la richiesta di applicazione della pena sono dipesi dal fatto che in primo grado il difensore dell'imputato rimasto contumace aveva aderito all'eccezione preliminare relativa alla regolarità dell'atto di querela proposta dal difensore del coimputato, senza esercitare la facoltà di presentare contestualmente, e in subordine, tempestiva richiesta di patteggiamento;

che pertanto l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. è dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela;

che non è quindi conferente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 101 del 1993, che si riferisce ad un caso in cui l'inosservanza del termine per presentare la richiesta di applicazione della pena era stata effettivamente «determinata da un evento non evitabile dall'interessato», e cioè dal suo legittimo e assoluto impedimento, del quale era pervenuta in ritardo notizia, a presenziare all'udienza dibattimentale;

che ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facoltà di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 455

Ordinanza 13-17 dicembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Difesa tecnica - Limitazione territoriale nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (al di fuori del distretto di Corte d'appello di appartenenza) - Esercizio del mandato unitamente ad altro legale abilitato del luogo del giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto agli altri difensori, che non subiscono analoga limitazione, e del diritto di difesa del contribuente - Difetto di motivazione in punto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), art. 7; regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promossi con quattro ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 608, 609, 610 e 611 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione della Banca di credito cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l., Zadrugna Kraska Banka Zadruga z om.zav, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Augusto Fantozzi per la Banca di credito cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l., Zadrugna Kraska Banka Zadruga z om.zav e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trieste, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 30 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate imporrebbero agli avvocati di esercitare il loro mandato, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del distretto di Corte d'appello di appartenenza, unitamente ad altro legale abilitato all'attività procuratoria nel luogo del giudizio;

che, alla stregua di siffatta interpretazione, gli avvocati verrebbero sottoposti, nel processo tributario, ad oneri aggiuntivi e maggiori di quelli riferibili a tutti gli altri difensori la cui attività sarebbe priva di qualsiasi limitazione di ordine territoriale, risultando, in tal modo, violati il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa del contribuente;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili in quanto nei giudizi *a quibus* i contribuenti risultano assistiti anche da due dottori commercialisti i quali, come sostenuto dallo stesso rimettente, non sarebbero soggetti alle limitazioni imposte agli avvocati;

che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sarebbero comunque infondate nel merito, in quanto nel processo tributario l'elezione di domicilio potrebbe essere fatta in qualunque luogo sito nel territorio dello Stato, mentre la dichiarazione di residenza non dovrebbe indicare necessariamente un comune sito nel territorio del giudice adito;

che, pertanto, secondo quanto ritenuto dall'Avvocatura, la norma di cui all'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sarebbe inapplicabile al processo tributario con conseguente parità di trattamento di tutte le categorie professionali abilitate all'assistenza tecnica in tale processo;

che nel giudizio iscritto nel registro ordinanze n. 608 del 1998 si è costituita la parte privata, Banca di credito cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav (quale incorporante della Cassa rurale ed artigiana di Opicina s.c. a r. ill., nonché della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina s.c. a r. ill.), la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni, ribadendo e sviluppando le considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i quattro giudizi, prospettando questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le ordinanze di rimessione si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza delle questioni, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;

che, inoltre, come risulta dalle stesse ordinanze, i ricorrenti sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due dottori commercialisti per i quali non vige — per stessa ammissione del rimettente — alcuna limitazione territoriale nello svolgimento della attività difensiva e che, pertanto, le questioni relative agli avvocati sono, comunque, prive di qualsiasi rilevanza nei giudizi *a quibus*;

che, dunque, le questioni devono essere dichiarate, sotto un duplice e concorrente profilo, manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 678

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Trani
nel procedimento civile vertente tra Delvecchio Francesco e I.N.P.S.*

Lavoro (Rapporto di) - Crediti retributivi dei dipendenti privati - Cumulabilità di interessi legali e rivalutazione - Esclusione, secondo il «diritto vivente», per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994 - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi - Irrazionale disparità di trattamento dei crediti retributivi rispetto ai crediti non retributivi (rimborsi spese, indennità, premi non continuativi) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 147/1998 di manifesta inammissibilità di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva del 29 settembre 1999 nella causa iscritta al n. 3899/1988 *ex r.g. pret.* Trani in data 28 maggio 1998, pendente tra Delvecchio Francesco, elettivamente domiciliato in Barletta alla via Coletta civico 16, presso e nello studio dei suoi difensori, avv.ti Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione e l'I.N.P.S., in persona del suo legatè rappresentante, elettivamente domiciliato in Andria alla via Guido Rossa civico 12, presso e nello studio degli avv.ti Angelo Rapisardi e Aldo Noschese, ha pronunciato la seguente ordinanza di promovimento del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in ordine all'art. 22, comma 36, detta legge 23 dicembre 1994, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

I N F A T T O

Con ricorso al pretore del lavoro del circondario di Trani, depositato il 28 maggio 1998, il sig. Delvecchio Francesco, dopo aver premesso:

- a) di avere lavorato alle dipendenze del sig. Francavilla Francesco fino al 10 maggio 1996;
- b) che il suo datore di lavoro era stato dichiarato fallito dal tribunale di Trani con sentenza 24 dicembre 1996;
- c) che, a seguito di formale istanza, era stato ammesso allo stato passivo del sig. Francavilla per la somma di L. 9.177.448, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
- d) che, in data 22 aprile 1998, aveva richiesto al Fondo di garanzia dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'anticipazione del T.F.R. e dei relativi accessori di legge;
- e) che, in data 14 maggio 1998, l'istituto assicuratore gli aveva versato il solo capitale, maggiorato degli interessi legali e non anche della rivalutazione monetaria;

Tutto ciò premesso, il sig. Delvecchio richiedeva la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della somma di L. 329.137, maturata — in suo favore — a titolo di rivalutazione monetaria non corrisposta.

Costitutosi il contraddittorio, l'ente previdenziale contestava il diritto del lavoratore alla percezione della rivalutazione, posto che — essendo il suo T.F.R. maturato dopo il 31 dicembre 1994 — trovava immediata applicazione l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (che aveva esteso anche ai crediti retributivi dei dipendenti «privati» il principio di divieto di cumulo degli accessori, già fissato — per i crediti previdenziali, dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991).

Il lavoratore, dal canto suo, all'udienza di discussione, contestava la lettura che dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 aveva fornito l'istituto assicuratore ed insisteva nella richiesta di accoglimento della sua domanda, rilevando che, ove mai, la norma in questione, fosse stata ritenuta applicabile anche ai dipendenti privati, questo ne avrebbe compromesso la sua tenuta «costituzionale», per la palese violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

IN DIRITTO

La questione costituzionale sollevata dalla difesa del sig. Delvecchio Francesco è certamente rilevante, visto che, ove fosse accolta l'opzione ermeneutica dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, prospettata dall'I.N.P.S., non rimarrebbe a questo giudice che pronunciare una sentenza di rigetto, per essere sicuramente il credito vantato dal ricorrente maturato successivamente al 31 dicembre 1994 ed avendo il medesimo certamente natura «retributiva».

Prima di ogni altra osservazione, appare utile a questo giudice ricordare che la questione di cui oggi si discute ha già formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 147 del 20-23 aprile 1998, ha dichiarato la «manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione dal pretore di Rovigo».

Nell'occasione, il pretore di Rovigo (ord. 14 maggio 1997, in *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1997, prima serie speciale, n. 30) — condividendo la tesi oggi sostenuta dall'istituto resistente (e, quindi, ritenendo che, per effetto dell'art. 22, comma 36, della legge più volte citata, a partire dal 1° gennaio 1995 non fosse più possibile, anche per i crediti di natura retributiva dei dipendenti privati, cumulare la rivalutazione monetaria agli interessi legali, se non per la parte eccedente questi ultimi) — non ha potuto fare a meno di affermare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in questione per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La Corte costituzionale, dal canto suo, in tanto è pervenuta alla conclusione dell'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 22, comma 36, più volte citato, in quanto ha «contestato» la premessa interpretativa fatta propria dal pretore di Rovigo, e cioè l'asserita estensione, in forza della norma invocata dall'I.N.P.S., del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria ai crediti retributivi dei dipendenti privati, rilevando che il giudice *a quo* — in assenza di un diritto c.d. vivente — «avrebbe dovuto necessariamente porsi il problema della possibilità di una lettura conforme a Costituzione alternativa a quella accolta nell'ordinanza di remissione e, solo successivamente, nella constatata impossibilità di pervenire a siffatta diversa lettura, avrebbe potuto sollevare questione di costituzionalità».

Nell'occasione la Corte costituzionale ebbe altresì a precisare che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (...), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

In buona sostanza, quindi, con la citata ordinanza la Consulta ha affermato il principio della inapplicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, della citata norma, ai crediti retributivi dei dipendenti privati, in quanto, solo in questo modo, sarebbe comunque garantita la sua tenuta costituzionale.

Senonché, dal momento della pronuncia di inammissibilità ora ora richiamata, ad oggi, sono certamente intervenuti dei «fatti», che ripristinano l'attualità della questione, tanto da richiedere un nuovo intervento del giudice delle leggi.

La Corte di cassazione, infatti, con una pluralità di sentenze, tutte del medesimo segno (fra le tante si vedano la n. 12523 del 12 dicembre 1998; la n. 651 del 23 gennaio 1999; la n. 8063 del 24 luglio 1999), ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, il principio della incumulabilità della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, già previsto per i crediti previdenziali, debba — a partire dal 1° gennaio 1995 — essere esteso anche ai crediti retributivi dei dipendenti privati.

Orbene, da questi pronunciamenti del giudice di legittimità deriva — quale conseguenza diretta ed immediata — che il principio della incumulabilità degli accessori debba ormai ritenersi «diritto vivente» e vincolare, quindi, la decisione dell'odierno giudice, a cui sarebbe pertanto esclusa la possibilità di assegnare alla disposizione di legge oggetto della causa odierna una interpretazione di contenuto diverso.

Sennonché, l'art. 22, comma 36, della norma più volte citata, a giudizio di questo ufficio, ove interpretato nei sensi ormai conformemente prospettati dalla Suprema Corte (che, come già detto, deve ormai ritenersi diritto vivente), non si sottrae a gravi dubbi circa la sua tenuta costituzionale.

Non può sottacersi, infatti, che l'art. 429 c.p.c. (e cioè la disposizione che, per prima, ha affermato il principio della rivalutabilità automatica dei crediti di lavoro, nonché quello del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali), trova espressa applicazione tanto nel caso in cui il credito sia ricollegabile ad un rapporto di lavoro subordinato, quanto ad un rapporto di lavoro parasubordinato.

Da ciò discende che, per effetto dell'art. 22, comma 36, deve ormai ritenersi che l'art. 429 c.p.c. sia stato solo parzialmente «abrogato» e precisamente nella parte in cui consentiva il cumulo degli accessori sui «crediti retributivi» dei lavori subordinati.

Allo stato, pertanto, vista la «lettera» della disposizione di cui all'art. 22, comma 36, cit., deve ritenersi che l'art. 429 c.p.c. continui a trovare applicazione limitatamente ai crediti non aventi natura retributiva o che riguardino un rapporto di lavoro c.d. parasubordinato e/o associato (ed in particolare quelli di cui all'art. 409, nn. 2 e 3 c.p.c.), con la conseguenza che si viene a realizzare un'odiosa ed ingiustificata discriminazione, con evidente violazione dell'art. 3 Cost., tra i lavoratori subordinati (per la migliore tutela dei quali era stata, in definitiva, «pensata» la norma di cui all'art. 429 c.p.c.) e quelli parasubordinati.

La stessa dottrina, peraltro, occupatasi della *quaestio*, ha immediatamente rilevato l'incogruenza di una tale lettura dell'art. 22, comma 36, cit., evidenziando come sia da ritenere «improbabile la tenuta costituzionale, *sub specie* dell'art. 3 Cost., della disparità di trattamento, con la conseguente necessità di indurre a ricorrere alla diversa interpretazione, che tale tenuta invece rispetti» (De Angelis "Rivalutazione ed interessi" pagg. 445-446), risultando «davvero difficile rinvenire un'accettabile ragione della difformità di trattamento a danno dei crediti da lavoro dipendente».

Per non tenere conto del fatto che la norma di cui si discute, limitandosi a richiamare i soli «crediti retributivi», porta ad escludere dal divieto del cumulo degli accessori quei crediti che, per quanto collegati al rapporto di lavoro, non abbiano una natura retributiva (si pensi, p. es., ai rimborsi spese, ai crediti risarcitori, alle indennità e così via, che «continuerebbero a godere del trattamento più vantaggioso» (v. De Angelis, op. cit., pag. 445).

Tra l'altro, sotto il profilo costituzionale, l'illegittimità dell'art. 22, comma 36, legge cit., trova una sua ulteriore conferma anche in altre disposizioni di legge.

Si pensi, infatti, per esempio all'art. 24 del c.d. «Pacchetto Treu» (legge 24 giugno 1997, n.196), che, com'è noto, senza modificare la natura del rapporto dei soci delle cooperative di produzione e lavoro (che non è certamente di lavoro subordinato), ha esteso anche a questi ultimi la norma di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (consentendo ai soci di cooperative di richiedere al Fondo di garanzia, costituito presso l'I.N.P.S., il trattamento di fine rapporto ed i relativi accessori, in caso di insolvenza della cooperativa).

Da ciò discende che, in considerazione della natura non subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra i soci e la cooperativa (e, quindi, per effetto della natura «non retributiva» del credito di cui si discute), deve ritenersi inapplicabile, nei confronti dei primi, il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della legge più volte citata.

Il che comprova la natura discriminatoria, *ex art. 3 Cost.*, dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, in quanto comporta un ingiustificato trattamento di miglior favore per i soci delle cooperative (rispetto ai prestatori di lavoro subordinato, per la tutela dei quali l'art. 429 c.p.c., nella sua formulazione originaria, era stato codificato).

Si pensi anche all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 27 gennaio 1982, che, con riferimento alle ultime mensilità di retribuzione che il Fondo di garanzia dell'I.N.P.S. è tenuto ad anticipare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede, nonostante la natura chiaramente previdenziale di tale prestazione, che «gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda».

Questa norma, com'è di tutta evidenza, mal si concilia, *ex art. 3 Cost.*, con la disposizione che si assume aver cancellato il diritto al cumulo degli accessori di legge.

Certo, a giudizio dello scrivente, sarebbe stato possibile offrire della disposizione *de qua* una lettura conforme a costituzione, visto che anche la dottrina più attenta alla formulazione letterale della disposizione ha rilevato come la stessa debba indurre a ritenere che «la norma riguardi esclusivamente (...) l'area dei dipendenti di pubbliche amministrazioni (...) ad esse legati da rapporto di natura pubblicistica o privatistica» (De Angelis, op. cit.), (cfr. Manganiello, in Riv. Giur. Lav. 1995, II, 737; Fassina, "Legittimo il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento di crediti previdenziali", in Riv. Giur. Lav. 1997, II, 127 e ss.).

Tale scelta interpretativa, per un verso, sarebbe «rispettosa della collocazione della norma e del titolo del capo in cui essa è situata»; per altro verso avrebbe giustificato «il coinvolgimento, in sede di determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione, del Ministero del tesoro»; per altro verso avrebbe tenuto «conto della testualità del richiamo ai crediti pensionistici e non agli altri crediti previdenziali» e, per altro verso ancora, con l'estensione della sfera di applicazione ai rapporti di natura privata con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, avrebbe spiegato «il riferimento ai dipendenti pubblici e privati contenuto nella norma» (esattamente in termini, v. De Angelis, op. cit. pag. 447).

Se si considera che il capo in cui è contenuto il divieto di cumulo riguarda il pubblico impiego, che tutte le altre norme dell'art. 22 e del successivo art. 23 si riferiscono a pubbliche amministrazioni e che il legislatore ha utilizzato il termine «emolumenti» e «quiescenza» (locuzioni, queste, tradizionalmente proprie del pubblico impiego), non può che convenirsi sulla erroneità dell'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di cassazione.

Cionondimeno, proprio perché — come già detto — l'interpretazione che della disposizione *de qua* ha sostenuto l'istituto assicuratore, per effetto del reiterato intervento nomofilattico della Suprema Corte, deve ormai ritenersi «diritto vivente», appare evidente la non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, per violazione dell'art. 3 Cost., sollevata dalla difesa del ricorrente.

L'art. 22, comma 36, legge cit., potrebbe, altresì, risultare illegittimo per violazione dell'art. 36 della Costituzione (di cui l'originaria formulazione dell'art. 429 c.p.c. era diretta ed immediata applicazione), considerato che impedisce al lavoratore la conservazione del potere di acquisto della moneta, in caso di ritardato pagamento della retribuzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Trani, addì 29 settembre 1999.

Il giudice del lavoro: CHIRONE

99C2201

N. 679

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Brandi Enrico*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Determinazione - Parametri di riferimento - Ipotesi in cui l'entità della pena irrogata non possa più essere modificata in *peius* - Mancata previsione che la misura non possa comunque superare i due terzi della pena in concreto irrogata - Ingiustificata parità di trattamento di situazioni non omogenee - Contrasto con il principio di proporzionalità della pena.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 304, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, all'esito dell'odierna udienza camerale, la seguente ordinanza sull'appello presentato il 10 maggio 1999 dal difensore di Brandi Enrico avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in sede in data 20 aprile 1999 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini massimi custodiali.

Rilevato:

che con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che la durata della custodia «va rapportata ai parametri di cui all'art. 303, come già statuito in precedenti ordinanze di rigetto, e non già con riferimento alla pena, come stabilito dal comma 6 dell'art. 304 c.p.p.» e che in ogni caso il termine di custodia decorre nuovamente dal 24 aprile 1998, data di ripristino della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.p.

che, con i motivi d'appello, la difesa deduce che il Brandi ha già scontato più di 2/3 della pena irrogata — anni 2 e mesi 11 di custodia a fronte di una condanna ad anni 4 di reclusione — e che la previsione del limite di cui all'art. 304, comma 6 — come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998) rappresenta una evidente attuazione del canone di proporzionalità; di tal che applicare indistintamente l'art. 303, comma 4, senza tener conto della pena effettivamente irrogata ma solo del tetto edittale, comporta una disparità di trattamento tra chi, per il medesimo titolo di reato, è stato condannato ad una pena elevatissima e chi abbia invece riportato una pena assai più lieve; solleva, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale — alla stregua delle considerazioni innanzi svolte ed alla luce della interpretazione offerta dalla Corte costituzionale degli artt. 303, comma 4 e 304, comma 6 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Va premesso che:

con sentenza del 6 febbraio 1998 la Corte d'appello, nel ridurre la pena inflitta in primo grado al Brandi a quella di anni quattro di reclusione, sostituì la misura degli arresti domiciliari in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. e che, come risulta dal parere negativo espresso dal p.g. in ordine all'istanza presentata dal difensore del Brandi, in data 24 aprile 1998 è stata ripristinata la custodia in carcere;

che il termine di fase, a norma dell'art. 303, comma 1, lett. d) è dunque, essendo intervenuta sentenza di condanna in appello e sentenza di condanna in primo grado, coincidente con quello di cui al comma 4 dell'art. 303 e risulta perciò pari ad anni quattro ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. b);

Risulta pertanto pacifico che né il termine di fase né quello complessivo di custodia risultano nel caso si specie ancora scaduti, e che il limite della custodia non risulta superato neppure se riferito al disposto dell'art. 304, comma 6, secondo cui «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti all'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza «dal momento che esso risulta, nel caso concreto, pari rispettivamente ad anni sei (anni quattro, aumentati della metà) o ad anni tredici e mesi quattro (2/3 di anni venti).

Assume quindi rilevanza la questione di costituzionalità, prospettata in via subordinata all'appellante, secondo cui la norma di cui all'ultima parte dell'art. 304, comma 6 c.p.p., come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292/1998, andrebbe interpretata come limite più favorevole anche rispetto al termine di cui all'art. 303, comma 4 c.p.p. ed andrebbe letta, per risultare conforme al dettato costituzionale, con riferimento non già alla pena edittale astrattamente prevista dalla legge ma a quella in concreto inflitta e ciò sia per evitare il rischio di una consumazione della pena nella fase custodiale, sia per evitare ingiustificate equiparazioni, quanto alla durata complessiva della custodia, tra soggetti che, imputati del medesimo reato, abbiano in concreto riportato condanne a pene di entità di gran lunga differente: con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 infatti il termine di durata complessiva della custodia risulta identico sia per chi abbia, in concreto, riportato una condanna ad anni quattro di reclusione, sia per chi abbia riportato una condanna superiore ai dieci anni.

Ritiene il collegio che la questione di costituzionalità sia non solo rilevante — dal momento che, se il termine di riferimento del limite massimo di custodia fosse non già quello dei due terzi della pena edittale ma quello dei due terzi della pena in concreto inflitta, il Brandi avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione, essendo in custodia cautelare da oltre due anni e mesi nove rispetto ad una condanna ad anni quattro di reclusione — ma anche non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 13 e 3 della Corte costituzionale.

Occorre infatti ricordare che, secondo la surricordata sentenza della Corte costituzionale n. 292/1998, la previsione del limite finale di custodia, già contenuta nel comma 6 dell'art. 272 del c.p.p. del 1930 e poi nell'originaria stesura dell'art. 304, comma 6 del c.p.p. del 1988, poi modificata dalla legge n. 332/1995, rappresenta una evidente attuazione del canone di proporzionalità, nel senso che, come la custodia può esser imposta solo se risulti proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa esser irrogata (art. 275, comma 2), allo stesso modo la durata della misura non può eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una consumazione della pena in fase custodiale».

Secondo la Corte costituzionale, dunque, la funzione che la norma di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p., pur dopo la novella del 1995, svolge, nell'ambito dell'articolato sistema dei termini di custodia cautelare, è quella di individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere «sproporzionato» in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema.

Se è dunque il criterio della proporzionalità, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, il valore tutelato dalla norma, nel senso che il limite finale della custodia dev'essere tale che non si corra il rischio di una consumazione della pena in fase custodiale, ne consegue che la norma costituzionale di cui al comma 5 dell'art. 13 deve ritenersi posta a tutela del valore della proporzionalità di tal che la legge ordinaria non può fissare tale limite in modo che risulti sproporzionato.

E tale non può non risultare un termine di custodia che — allorché l'entità della pena inflitta non sia più modificabile *in pejus*, per difetto d'impugnazione del p.m. sul punto — risulti superiore alla durata della pena, dal momento che in tal caso la durata massima della custodia coincide con quella della pena inflitta potendo la misura perdere efficacia non già a norma dell'art. 304, comma 6, norma posta a tutela del principio di proporzionalità, ma solo a norma dell'art. 300, comma 4 c.p.p.

Norma, quest'ultima, che disciplina anche la diversa ipotesi — che a quella in esame viene quindi ad essere irragionevolmente equiparata — in cui la sentenza di condanna sia ancora soggetta ad impugnazione da parte del p.m. anche in ordine all'entità della pena, vale a dire l'ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio finale potrebbe ancora esser modificato *in pejus* e risultare in definitiva superiore, anche sensibilmente, alla custodia presofferta.

In entrambi i casi, invero, la perdita di efficacia della custodia si verificherà, ove siano rispettati i termini interfascici, solo allorché la durata della custodia finirà col coincidere con quella della pena inflitta (art. 300, comma 4) ma, mentre nella seconda ipotesi, l'ancora possibile aggravamento della pena potrà far risultare la durata della custodia non sproporzionata, ciò non potrà mai verificarsi nella prima ipotesi in cui si realizza in concreto proprio ciò che il principio di proporzionalità, assunto a valore costituzionalmente garantito, tende ad evitare, vale a dire la sicura consumazione della pena in fase custodiale.

Ciò senza dire che in tale seconda ipotesi, un'eventuale riduzione della pena per effetto dell'impugnazione del solo imputato sul punto, finirebbe con il determinare la pena in misura inferiore alla custodia presofferta, la cui eccedenza non risulterebbe neppure fonte di diritto all'equa riparazione a norma dell'art. 314 c.p.p.

Ne discende che, per rispettare il criterio della proporzionalità, evitando il rischio di una consumazione della pena in fase custodiale — art. 13, comma 5 della Costituzione — e per evitare l'ingiustificata equiparazione di situazione disomogenee (quella di colui nei cui confronti la pena non sia più modificabile *in pejus* e quella di colui nei cui confronti ciò possa ancora avvenire) — art. 3 della Costituzione — il limite finale di custodia, applicabile se più favorevole, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p. non potrebbe far riferimento che ad una frazione della pena in concreto ormai definitivamente irrogata (in quanto non modificabile *in pejus*) e non di quella massima prevista dalla legge per il reato ritenuto in sentenza.

Ma anche sotto altro profilo il dettato dell'ultima parte del comma 6 dell'art. 304 c.p.c. sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza che secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale deve ispirare ogni disposizione di legge ordinaria.

Invero prima delle modifiche apportate all'art. 303 dall'art. 2 del d.-l. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in legge 8 novembre 1991, n. 356, la durata della custodia era, in ogni grado del procedimento, rapportata alla pena prevista per il reato contestato cosicché del tutto coerente risultava la fissazione del limite finale (unico) allora vigente con riguardo ai due terzi della pena edittale massima prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Ma con la surricordata novella i termini di cui all'art. 303, comma 1, lett. c), relativi alla fase del giudizio di appello, sono stati invece modificati nel senso che essi risultano ora parametrati all'entità della pena inflitta con la sentenza di primo grado.

Ne consegue che, se prima della summenzionata modifica del sistema dei termini di custodia, questo risultava del tutto indifferente rispetto al dato rappresentato dall'entità della pena in concreto inflitta, ora non è più così dal momento che quel dato determina la maggior o minor durata della custodia nella fase d'appello e quindi con riferimento a detta fase, anche del termine finale di fase i cui all'art. 304, comma 6 della parte introdotta con la legge n. 332/1995.

Ne consegue altresì che del tutto incoerente con il sistema risulta oggi la norma di cui all'ultima parte dell'art. 304, comma 6 che, senza alcun ragionevole fondamento, continua a far riferimento, come limite ormai residuale applicabile solo se più favorevole, ai due terzi della pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza,

vale a dire ad un parametro che lo stesso legislatore ha abbandonato in riferimento alla durata del termine di fase nel giudizio di appello ed a quello finale di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6, ritenendolo ormai superato dalla valutazione operata dal giudice di primo grado in ordine all'entità della pena.

Se infatti la valutazione operata dal giudice in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato al fatto concreto condiziona, pur se soggetta ad impugnazione del p.m., la durata della custodia nella fase d'appello e quella della durata massima del relativo termine complessivo, di cui alla prima parte dell'art. 304, comma 6 (introdotto con la legge n. 332/1995), non si vede perché mai detta valutazione, una volta divenuta definitiva o comunque non modificabile *in pejus*, debba perdere invece qualsivoglia valenza nella determinazione del limite finale di custodia e questo esser riferito ai due terzi della pena edittale massima, così potendo risultare sproporzionato perché eccedente la durata stessa della pena in concreto inflitta.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'entità della pena irrogata non possa più esser modificata in pejus, la custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi della pena in concreto irrogata;

Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse di Brandi Enrico avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, il 4 giugno 1999.

Il presidente est.: CARIELLO

99C2202

N. 680

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'appello proposto da Schiavone Saverio Paolo*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto nell'interesse di Schiavone Saverio Paolo avverso l'ordinanza emessa in data 14 agosto 1998 dalla Corte di assise di S. Maria C.V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. precedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Schiavone Saverio Paolo veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus, notificata all'indagato in data 5 dicembre 1995 (successivamente la misura della detenzione in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, tuttora in esecuzione).

L'appellante venne rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. di Napoli dell'8 novembre 1996 avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C.V. - A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/98 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 del c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C.V., deduce: «La motivazione dell'ordinanza impugnata costituisce una palese violazione dell'art. 303, commi 2 e 4 in riferimento alla disciplina dell'art. 304, comma 6 del c.p.p.

L'istanza difensiva sottoponeva all'esame del collegio giudicante una delicata questione interpretativa delle sopra richiamate norme procedurali, proponendone una soluzione coerente con il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 292/98

Infatti, nel caso di specie, in seguito alla sentenza di incompetenza resa in data 22 ottobre 1997 dalla Corte di assise di Napoli, V sez. pen., si è verificata un'ipotesi classica di regressione ad una antecedente fase di giudizio con conseguente nuovo decorso dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1 del c.p.p.

Tale evento processuale, del tutto indipendente dalla volontà dell'imputato, ha determinato il superamento del termine massimo sancito dall'art. 304, comma 6 del c.p.p., in quanto il giorno di esecuzione della misura cautelare è risalente al 5 dicembre 1995 ed il rinvio a giudizio dinanzi al giudice competente venne disposto in data 4 aprile 1998. Le predette deduzioni difensive venivano respinte dall'ecc.ma Corte di assise di S. Maria C.V., sostanzialmente sulla base di due osservazioni:

la non applicabilità dell'art. 304, comma 6 del c.p.p., ai casi previsti dal 303, comma 1, in quanto relativo alle sole ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare;

la non cumulabilità di periodi di detenzione carceraria e domiciliare riferibili a fasi processuali diverse.

Il primo argomento ... isola sul piano interpretativo l'art. 304 del c.p.p., limitandone l'applicazione ai soli casi di sospensione dei termini della custodia cautelare: la conseguenza giuridica di tale ragionamento, nel caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice, sarebbe rappresentata dalla possibilità di protrarre la custodia cautelare con l'unico limite temporale previsto dal comma 4 dell'art. 303 del c.p.p.

È facile dedurre l'illogicità di una simile conclusione, che in caso di condotte ostruzionistiche o dilatorie dell'imputato, comportanti la sospensione *ex art.* 304 del c.p.p., consentirebbe allo stesso di avvalersi del limite stabilito dal comma 6 del medesimo articolo, la cui operatività sarebbe, al contrario, esclusa nel caso di regressione processuale per fatti del tutto estranei alla sua volontà.

Inoltre, non si comprenderebbe la scelta, non casuale, del legislatore di richiamare espressamente, nel testo dell'art. 304, comma 6 del c.p.p., anche i commi 2 e 3 dell'art. 303, prevedendo anche per tali ipotesi un limite di durata della custodia cautelare. ...

Per ciò che concerne la non cumulabilità di periodi di detenzione carceraria e domiciliare, riferibili a fasi processuali diverse, risulta chiaro che tale riferimento non può consentire deduzioni contrastanti con il principio della proporzionalità adottato dal legislatore come criterio regolatore della disciplina della custodia cautelare.

Proprio il principio della proporzionalità ... ispira la *ratio* dell'art. 304, comma 6 e l'avverbio «comunque» ... assegna alla norma la funzione di «sbarramento» della disciplina dei termini, che impedisce qualsiasi soluzione interpretativa in senso sfavorevole all'imputato».

2. — Ciò posto, va osservato che non è dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previ-

sto dall'art. 303/2 del c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, ma la Corte di cassazione ne aveva sempre ritenuto la manifesta infondatezza, osservando:

che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. VI, n. 915/93, Esposito);

che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma della Costituzione, in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/93, Massidda);

che non sussiste violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 della Costituzione, che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccipire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/94, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/96, Affuso, aveva poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase.

Il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 del c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 del c.p.p. ... ogni riferimento all'art. 304 del c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici».

Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996, tribunale di Reggio Calabria, Ardigzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/98 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — La soluzione interpretativa adottata dalla corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Trattasi, invero, di sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale e tali sentenze non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (ss.uu. 930/96, Clarke, e 21/98, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/98, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito (nella sentenza n. 292/98, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra «i fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6).

Anche prescindendo da tale rilievo, il collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/6, alla sua collocazione e alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 del c.p.p. abrogato; art. 304/4 del nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma 5 dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del comma 6 dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma 9; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si desume dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione.

Né pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento.

Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/95, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3».

La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione.

Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dalla emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/96, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV sezione, con ordinanza *ex art.* 310 del c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del 1995, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, avesse inteso invece equiparare alle altre le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1 ...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il collegio è obbligato a tenere conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, così interpretato il richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303, appare ancor più evidente che il «limite finale» non si riferisce ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, nei quali potrebbe trovare rarissima, se non impossibile, applicazione. Infatti, se detto limite nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 303 va computato a partire dal momento di nuova decorrenza del termine, esso (salva l'ipotesi eccezionale in cui si verificano tre o più regressi) non può concretamente essere superato (in quanto ben prima viene a scadere l'ordinario termine di fase) se non intervenga, dopo la regressione, anche la sospensione dei termini.

Sicché, in definitiva, trova ulteriore conforto l'interpretazione secondo cui il «limite finale» della custodia cautelare nelle singole fasi pari al doppio del termine ordinario di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini.

4. — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*.

Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. 930/96, Clarke, e 21/98, Gallieri).

Il collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 del c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 310 del c.p.p., conferma l'impugnata ordinanza nei confronti dell'appellante Schiavone Saverio Paolo che condanna al pagamento delle spese della procedura incidentale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303»;

Sospende nei confronti di Schiavone Saverio Paolo il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, ai suoi difensori, avvocati Delio Iorio e Romolo Vignola, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 15 marzo 1999.

Il presidente: LOPIANO

Il giudice est.: DANIELE

99C2203

N. 681

Ordinanza emessa il 15 marzo 1999 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli sull'appello proposto da Russo Giuseppe

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessiva e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto nell'interesse di Russo Giuseppe avverso l'ordinanza emessa in data 8 settembre 1998 dalla Corte di assise di S. Maria C.V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. precedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Russo Giuseppe è sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus, notificata all'indagato il 5 dicembre 1995.

L'appellante venne rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. di Napoli dell'8 novembre 1996 avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C.V. A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/98 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 del c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C.V., deduce: «Preliminare alla valutazione di merito è la dovuta considerazione della valenza delle sentenze interpretative di rigetto.

La Corte di assise di S. Maria C.V. correttamente ha sottolineato la limitata efficacia delle stesse nell'ambito del procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Tuttavia è opportuno notare la peculiarità della pronuncia della Corte costituzionale che nel caso in esame si limita al richiamo ad una corretta interpretazione letterale dell'art. 304, comma 6 del c.p.p.

In tale ottica risulta evidente che le argomentazioni dedotte dalla Corte a sostegno di quanto sopra valgono a rafforzare e non a chiarire il senso di una norma che esplicitamente, attraverso il richiamo al comma 2 dell'art. 303 del c.p.p., va applicata nel caso in esame.

È necessario, dunque, considerare che la sentenza invocata nella misura in cui richiama una norma di segno univoco non può essere disattesa attraverso motivazioni di ordine generale.

Se è vero come è vero che la norma di cui all'art. 304 del c.p.p. fa riferimento anche alle ipotesi di regressione del processo è altrettanto vero che il giudice chiamato alla pronuncia non può disconoscerne la portata, poiché in questa ipotesi non solo viene disattesa la pronuncia della Corte costituzionale ma anche violata una norma giuridica cogente».

Deduce ancora la difesa dell'appellante che «...la Corte di assise dopo aver preso le istanze da quella che viene definita una sentenza interpretativa di rigetto, ... incorre in una evidente contraddizione.

Infatti, da un lato, la Corte ritiene che «le statuizioni di cui all'art. 304 del c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) ... vanno considerate di carattere eccezionale ed in quanto tali sono insuscettibili di interpretazione analogica», dall'altro che «la citata normativa abbia valenza generale costituendo una regola di chiusura applicabile anche in ipotesi diverse dalla sospensione» (pag. 4 ordinanza di rigetto).

Se può condividersi la natura eccezionale dei primi quattro commi dell'art. 304 del c.p.p. non può dirsi altrettanto dei commi 5 e 6.

Questi ultimi recuperano la funzione di tutela della libertà personale ... tanto da porre degli sbarramenti alle eccezioni poste con l'istituto della sospensione. Sicché il riferimento alla impossibilità di estendere per applicazione analogica la regola del comma 6 dell'art. 304 del c.p.p. è infondato.

Inoltre vorrà il tribunale considerare che il giudice adito ha tratto dalla rubrica della norma di cui sopra «Sospensione dei termini», l'esclusivo elemento interpretativo della stessa e, pertanto, ha ritenuto nella premessa che poi ha contraddetto, applicabile la disciplina di cui al comma 6 unicamente a statuizioni relative all'istituto della sospensione ... in evidente contrasto con il tenore letterale della norma.

Infine non è condivisibile l'ordinanza nella parte in cui ... rigetta l'istanza difensiva ... perché il periodo di custodia cautelare sofferto andrebbe computato, ai fini del calcolo relativo alla decorrenza dei termini, sottraendo lo spazio temporale che va dall'8 novembre 1996 al 22 ottobre 1997 e cioè dal decreto di rinvio a giudizio ... alla sentenza di incompetenza territoriale resa dalla V sezione della Corte di assise di Napoli, rappresentando quest'ultima fase un periodo disomogeneo visto l'incardinamento dibattimentale del processo ...

Qualora dovesse aderirsi all'assunto della Corte di assise la norma in esame non avrebbe più alcun significato maturandosi, salvo in ipotesi di diverse regressioni, sempre il termine di fase prima di quello di fase raddoppiato».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 680/1999).

N. 682

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Macerata
sul ricorso proposto da Salvatori Flavio contro ufficio del registro di Camerino*

Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina (in particolare, riduzione ad un decimo dell'imposta di registro) - Fattispecie agevolate - Acquisto di immobili a titolo originario, per usucapione ventennale - Omessa previsione - Disparità di trattamento tra acquirenti a titolo originario e a titolo derivativo - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con la tutela della proprietà - Violazione del principio di capacità contributiva (per ingiustificata differenziazione tra contribuenti, a parità di requisiti agevolativi).

- Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 18 giugno 1999 nel procedimento n. 786/1997 r.g.;

F A T T O

Il 1° luglio 1997, l'ufficio del registro di Camerino provvedeva a notificare al sig. Salvatori Flavio l'avviso di liquidazione prot. n. 1032 scadenziere n. 39585, emesso il 26 maggio 1997 per il recupero dell'imposta principale di registro calcolata nella misura percentuale del 15% e relativi accessori su sentenza emessa dal tribunale di Camerino dichiarativa dell'acquisto di immobile per usucapione ventennale, registrata in data 16 gennaio 1995, con ingiunzione al pagamento di L. 6.300.000 nei confronti del sig. Salvatori Flavio.

La rettifica ai fini dell'imposta principale di registro veniva motivata nell'avviso di liquidazione ad opera dell'ufficio impositore con la ritenuta non spettanza delle richieste agevolazioni fiscali sulla piccola proprietà contadina da parte del contribuente, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto la nota II-bis all'art. 8 della tariffa parte prima - Allegato A del d.P.R. 131/86 (t.u. in materia di imposta di registro), stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o diritti reali di godimento sui beni medesimi, sono assoggettati all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.

Continuava l'ufficio ritenendo che in relazione a tale disposizione non sembrava dubbio che le agevolazioni previste dalla menzionata legge sulla p.p.c. non fossero contemplate all'art. 1 della cennata tariffa.

Con ricorso si opponeva il contribuente, assistito dal difensore, il quale nel chiedere l'annullamento dell'avviso di liquidazione e, solo in via subordinata, la riduzione considerando il pagamento già effettuato, motivava l'opposizione con la ritenuta illegittimità dell'operato dell'ufficio, il quale aveva favorevolmente disposto, solo previa diffida e dopo che la stessa regione Marche - Servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione - aveva aderito alla richiesta, proposta dal contribuente, qui ricorrente, di ottenimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 9, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con rilascio di certificato definitivo di idoneità di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, concedendo la registrazione della sentenza con pagamento ridotto dell'imposta di registro ai sensi della stessa legge 6 agosto 1954, n. 604 sulla piccola proprietà contadina.

Appariva pertanto tale successivo accertamento-ingiunzione al ricorrente infondato in quanto se è vero che la nota II-bis all'art. 8 dell'allegata tariffa parte prima al t.u. approvato con d.P.R. n. 131/1986, rappresentava la regola in materia di registrazione delle sentenze di usucapione con pagamento dell'imposta ai sensi art. 1, è parimenti vero che la stessa nota non escludeva la possibilità di applicare le agevolazioni richieste.

Il che, a detta del ricorrente era come affermare che l'eccezione deroga alla regola, in ossequio al principio secondo cui *lex specialis derogat lex generali*.

Continuava il ricorrente sollevando l'eccezione che questa commissione riteneva rilevante ai fini della definizione della controversia, ovvero il rilievo per cui se la legge prevedesse agevolazioni fiscali per gli acquisti *ex art. 1159-bis c.c.* e non anche per quelli di cui all'*art. 1159 c.c.*, vi sarebbe un'inammissibile ed irrazionale disparità di trattamento tra il regime fiscale dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale e quello relativo agli ordinari beni immobili e diritti reali immobiliari, sempre in funzione della piccola proprietà contadina, tale da esistere in vizio di costituzionalità.

L'ufficio nel costituirsi in giudizio e resistere alle pretese del ricorrente con memoria depositata l'8 settembre 1997, ribadiva la legittimità del proprio operato in base alle motivazioni già esposte nell'avviso di liquidazione con l'ulteriore precisazione che le agevolazioni fiscali previste dalla menzionata legge sulla piccola proprietà contadina non sono contemplate all'*art. 1* della richiamata tariffa, né sono contemplate le agevolazioni previste per i territori montani di cui all'*art. 9*, titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Per questo principio non riteneva l'ufficio ammissibile alcuna altra agevolazione oltre a quelle già espressamente previste dalla nota all'*art. 1* della tariffa, essendo ogni diversa interpretazione *contra legem*.

Sostenuta tale restrittiva interpretazione dalla circolare del Ministero delle finanze n. 267 del 16 ottobre 1997, l'ufficio provvedeva a depositare ulteriore memoria in data 19 maggio 1999 integralmente riportandosi alle disposizioni ministeriali le quali, chiarendo i dubbi sorti sull'imposizione fiscale da adottarsi in tema di sentenze dichiarative dell'usucapione con riferimento alle disposizioni agevolative per la piccola proprietà contadina, su parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, disponevano che l'autonomia della fonte legislativa non significasse di per sé che la tassazione delle sentenze in argomento fosse soggetta ad una disciplina speciale e derogatoria.

Infatti l'*art. 23*, comma 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 si limita ad aggiungere la nota *II-bis* all'*art. 8* della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 e, quindi, secondo l'Avvocatura, non tutte le leggi speciali possono comportare una deroga alla regola generale per cui deve aversi riguardo alla fattispecie concreta ed agli effetti da essa prodotti, onde le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modifiche (piccola proprietà contadina), non potevano essere applicate in caso di acquisto per usucapione in quanto l'*art. 1* della citata legge, nel prevedere la casistica cui torna applicabile il regime fiscale agevolato, fa espressamente riferimento a fattispecie negoziali *inter vivos* che per loro natura giuridica di normali atti di trasferimento sono, sotto un profilo civilistico, distinte dalle sentenze dichiarative dell'usucapione del fondo.

Queste ultime infatti «accertano» l'acquisto di immobili per usucapione e vanno ricondotte nei modi di acquisto «originario» del diritto di proprietà.

La commissione all'udienza del 18 giugno 1999 si è riservata di decidere, avvalendosi del disposto dell'*art. 35* del d.lgs n. 546/1992.

D I R I T T O

Per il caso esaminato la commissione ritiene di dover prendere atto della eccezione sollevata dal ricorrente, ovvero di una presunta disparità di trattamento, ricorrendo i requisiti della piccola proprietà contadina, tra l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale e l'usucapione ordinaria, per cui pur in presenza dei presupposti oggettivi alla richiesta agevolazione fiscale in materia di imposta di registro, le è impedito l'annullamento dell'operato dell'ufficio, il quale in base ad una restrittiva interpretazione della tariffa prevista dal d.P.R. n. 131/1986, validata dalla summenzionata circolare ministeriale, non ha acconsentito ad un'estensione analogica delle agevolazioni richieste anche agli acquisti per usucapione in quanto titoli non espressamente contemplati dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.

La commissione, ritenendo che la soluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata su eccezione di parte, sia rilevante ai fini del suesposto giudizio, in quanto il collegio giudicante solo a seguito della integrazione della norma ostativa può riprendere il suo potere-dovere, di decidere sulla legittimità della pretesa agevolativa in presenza dei presupposti di fatto esistenti, rimanda pertanto la questione alla Corte costituzionale perché giudichi sulla fondatezza della illegittimità dell'*art. 1* della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Piccola proprietà contadina) nella parte in cui non prevede, tra le fattispecie espressamente agevolabili, anche gli acquisti a titolo originario e nello specifico, quello per usucapione.

Questa commissione al di là di un'auspicabile interpretazione estensiva del dettato normativo attraverso il richiamo ai principi generali dell'ordinamento tale da evitare la sottoposizione ad un giudizio di legittimità della norma in questione, che né l'ufficio del registro di Camerino, né il Ministero delle finanze hanno ritenuto di poter operare, ritiene di dover evidenziare una disparità di trattamento tra il contribuente che seppur munito dei requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina si trovi a dover registrare un acquisto a titolo originario in base all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, ovvero con il pagamento della relativa imposta di registro ed accessori in misura proporzionale, ed altro contribuente che, pur trovandosi nelle stesse circostanze di fatto, abbia acquisito l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante nelle fattispecie elencate dall'art. 1, primo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, e sia perciò agevolato nell'esenzione dall'imposta di bollo, nella riduzione ad un decimo dell'imposta di registro e nel pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura fissa, pur avendo entrambi i contribuenti esibito la documentazione richiesta all'art. 3 della stessa legge.

Una prima violazione dei principi sanciti dalla carta costituzionale questa commissione ravvisa nel contrasto dell'art. 1, primo comma della legge 6 agosto 1954, n. 604, con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede tra le fattispecie agevolabili anche gli acquisti a titolo originario, determinando con ciò una discriminazione per i soggetti che, pur avendone i requisiti, non possono usufruire delle agevolazioni in virtù del diverso titolo di acquisto rispetto a quelli contemplati.

La disparità di trattamento è resa evidente dal fatto per cui il contribuente che ha acquisito in base ad un titolo originario, a differenza di altro che ha ottenuto un trasferimento per titolo derivativo, si vede gravato di un maggiore carico fiscale, pur sussistendo gli stessi presupposti previsti e richiesti all'art. 3 della legge 6 aprile 1954, ma diverga nella natura dell'atto traslativo.

Ulteriore presunta illegittimità si ravvisa nei confronti dell'art. 42 della Costituzione in quanto non prevedendo l'art. 1, primo comma, legge n. 604/1954 le fattispecie di acquisto a titolo originario oltre a quelle a titolo derivativo, si determina un ingiustificato ostacolo al primo modo di acquisto della proprietà privata nonché un parimenti illegittimo impedimento al pieno e libero godimento della stessa, non consentiti in alcuna altra parte dell'ordinamento.

Infine questa commissione ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge n. 604/1954 in quanto, non prevedendo anche gli acquisti a titolo originario, opera una ingiustificata differenziazione della capacità contributiva del contribuente rispondente ai requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, acquirente di un fondo per accorpamento ed arrotondamento della piccola proprietà contadina, solo per la diversa natura del titolo acquisitivo.

Questa commissione ritiene inoltre di dover sollevare una incongruenza nella soluzione adottata dal Ministero delle finanze con la circolare n. 267/E del 16 ottobre 1997, in quanto, se da un lato per escludere l'agevolazione prevista dalla legge n. 604/1954 conferma l'interpretazione letterale del disposto normativo, dall'altro nella parte in cui determina la base imponibile per il pagamento dell'imposta di registro delle sentenze di usucapione, vi comprende oltre al valore dell'area, anche quello delle accessioni incorporate nell'area stessa.

Al riguardo l'art. 24 del d.P.R. n. 131/1986 (t.u. in materia di imposta di registro) in materia di accessioni e pertinenze, se interpretato con lo stesso rigore letterale, dovrebbe portare ad escludere le fattispecie di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione, in quanto riferito ai «trasferimenti».

Con duplice ragionamento quindi le finanze escludono prima l'agevolazione fiscale per le sentenze di usucapione e ritengono poi le stesse assoggettabili alle norme dettate in materia di pertinenze ed accessioni.

Rilevante è a parere di questa commissione anche il fatto che nell'ordinamento giuridico vigente non esiste alcuna norma che manifesti la volontà del legislatore di agevolare i modi di acquisto a titolo derivativo rispetto a quelli a titolo originario o, come nelle fattispecie in esame, di sfavorire ed ostacolare i secondi rispetto ai primi.

Che anzi l'art. 1159-bis del c.c. introdotto con la legge 10 maggio 1976, n. 346 in materia di usucapione speciale della piccola proprietà rurale rimanda alla disciplina agevolativa prevista dall'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in questo modo ammettendo una agevolazione fiscale anche in conseguenza di un acquisto a titolo originario.

Concludendo la commissione ritiene che il primo comma, dell'art. 1, legge 6 agosto 1954, n. 604 viene a coludere, per i motivi sopra esposti, con il principio di uguaglianza, con quello di tutela della proprietà privata ed infine con quello relativo alla capacità contributiva e sia quindi in contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma, dell'art. 1, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone d'ufficio la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Macerata, addì 18 giugno 1999.

Il presidente: MANFROCI

Il relatore: BRACONI

99C2205

N. 683

*Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Melai Roberto e Ministero della sanità*

Sanità pubblica - Trattamenti sanitari obbligatori - Epatite conseguente a trasfusioni di sangue - Assegno *una tantum* per il periodo tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie o promosse dall'autorità (queste ultime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998) - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2; 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza;

Con ricorso depositato il 4 giugno 1999, il sig. Roberto Melai conveniva in giudizio il Ministero della sanità, in persona del Ministro *pro-tempore*, ed esponeva:

- 1) di essere affetto di emofilia e di essere pertanto costretto a sottoporsi periodicamente a trasfusioni di emoderivati di fattore VIII;
- 2) di aver contratto epatopatia irreversibile da HBV e poi da HCV, la prima delle quali diagnosticata fin dal 2 aprile 1982;
- 3) di avere avanzato domanda 11 novembre 1994 per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
- 4) che la sua domanda era stata accolta, con l'attribuzione di un indennizzo annuo di L. 12.649.860 decorrente dal 1° dicembre 1994, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (VIII categoria di cui alla tabella A, allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834).

Fatte queste premesse, il sig. Melai chiedeva in questa sede che il Ministero convenuto fosse condannato:

a) in tesi, al pagamento in suo favore dell'indennizzo pieno con decorrenza fin dal 2 aprile 1982, data del manifestarsi dell'evento dannoso;

b) in subordine, al pagamento dell'indennizzo *una tantum*, nella misura del 30% come previsto dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, per il periodo 2 aprile 1982-30 novembre 1994.

Con riferimento sia alla domanda di tesi che a quella di ipotesi, il Melai denunciava la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato ed integrato dall'art. 1, legge 25 luglio 1997, n. 238, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

In fatto, si rileva che i referti della struttura pubblica prodotti in giudizio dimostrano con certezza che l'insorgenza della epatopatia, ad evidente carattere cronico ed irreversibile, risale appunto al 2 aprile 1982 (v. certificazione del Centro per la diagnosi e cura dell'emofilia U.S.L. n. 10/D). A ciò si aggiunga che il *curriculum* sanitario del ricorrente è stato già esaminato positivamente in sede di attribuzione dei benefici di cui alla citata legge n. 210/1992.

Ciò posto, la pretesa del sig. Melai di ottenere l'indennizzo pieno fin dall'aprile 1982 trova ostacolo nella lettera della legge, la cui legittimità, sul punto, è stata recentemente affermata dalla Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27, senza che in questa sede siano stati allegati nuovi argomenti.

Per l'accoglimento della domanda subordinata, risulta, invece, rilevante la questione di illegittimità che il sig. Melai ha sollevato riguardo all'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238 (quale parte integrante degli artt. 1 e 2, legge n. 210/1992 sopra citata).

Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce l'assegno *una tantum* per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del beneficio, nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi del primo comma, soltanto a chi abbia riportato lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie, e non anche a chi presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Quest'ultima interpretazione si ricava agevolmente dal fatto che l'art. 1, comma 2, della legge n. 238/1997 opera un espresso rinvio soli soggetti contemplati nell'art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, e non anche ai soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 1, legge n. 210/1992.

In altre parole, il giudicante non condivide la tesi della giurisprudenza di merito che ha ritenuto di poter accogliere — mediante un'interpretazione estensiva — domande analoghe a quelle del Melai (v. pret. Parma 25 febbraio/18 aprile 1998, n. 52).

Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti ad illustrare la rilevanza della questione.

Non può dirsi manifestamente infondata la denuncia di illegittimità costituzionale sollevata dal sig. Melai — con riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione — della normativa sopra citata, e in particolare dell'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i soggetti affetti da epatite post-trasfusionale dal diritto all'assegno *una tantum* nella misura del 30% per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo.

In particolare, dopo l'intervento della Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27, l'assegno *una tantum* di cui si discute spetta anche alle persone danneggiate da vaccinazioni non obbligatorie ma soltanto promosse dall'autorità pubblica.

Al riguardo, il sig. Melai osserva che la sua situazione era connotata da uno stato di non certo minore coartazione e necessità, in quanto il ricorso a frequenti trasfusioni era per lui l'unico rimedio esperibile per assicurarsi la sopravvivenza.

D'altro canto, osserva ancora il ricorrente, con la legge n. 210/1992 «lo Stato ha preso atto (...) delle proprie gravi responsabilità nella causazione di dette patologie» (mancanza di un Piano nazionale del sangue, l'assenza di effettivi controlli sul sangue importato, ritardo nel trattamento sugli emoderivati, etc.).

In definitiva, anche volendo accedere alla nota tripartizione fissata dalla Corte costituzionale 18 aprile 1996, n. 118, (risarcimento pieno ex art. 2043 cod. civ., equo indennizzo in conseguenza di adempimento di un obbligo legale, sostegno assistenziale negli altri casi), non sembra trovare razionale giustificazione il trattamento peggiore riservato ai soggetti — come il sig. Melai — che si sono trovati nella necessità, e quindi in uno stato di reale coartazione, di ricorrere a frequenti terapie trasfusionali, in epoca peraltro in cui il servizio sanitario pubblico non aveva raggiunto adeguati standard di sicurezza.

Induce ad escludere la manifesta infondatezza, tra l'altro, l'argomento per cui, da un lato, l'art. 32 della Costituzione tutela la salute nella sua dimensione individuale e non soltanto collettiva; dall'altro, che l'art. 3 della Costituzione assegna rilievo anche alle situazioni di fatto che riducono il singolo in uno stato di necessità e di bisogno.

A ciò si aggiunga che la citata Corte costituzionale n. 118/1996 non ha potuto prendere in esame, ovviamente, lo specifico aspetto sopra denunciato, scaturito sia dalla legislazione del 1997, sia dal nuovo assetto normativo derivante dalla successiva pronuncia n. 27/1998.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrato dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto all'assegno una tantum per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 29 settembre 1999.

Il giudice: BRONZINI

99C2206

N. 684

Ordinanza emessa il 17 luglio 1998 dalla commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Imposte dirette di Firenze contro Fabbri Giovanni

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Liquidazione in base al controllo «formale» delle dichiarazioni - Termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) - Qualificazione, con norma di interpretazione autentica, come termine ordinatorio, non stabilito a pena di decadenza - Irragionevolezza (risultando assoggettate al medesimo termine l'attività meramente liquidatoria e quella di accertamento) - Violazione del diritto di azione del contribuente - Lesione del buon andamento e della «responsabilità dell'attività amministrativa» - Invasione della funzione giurisdizionale di interpretazione della legge - Sviamento di potere.

- Legge 7 dicembre 1997, n. 449 (*recte*: 27 dicembre 1997) art. 28, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma e 104, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello p.g. appelli 9603/96 depositato il 13 marzo 1996, avverso la sentenza n. 8, del 16 gennaio 1996, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da Imposte dirette di Firenze, I ufficio; controparti: Fabbri Giovanni residente a Firenze, in via A. Nicolodi, 5; difeso da Di Tullio dott.ssa Adelaide, residente a Firenze, in via XXVII Aprile n. 2; atti impugnati: cart. pagamento n. 4005088 not. 12 novembre 1993, ILOR 1987.

1. — L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze con atto del 14 marzo 1996, ha impugnato avanti questa Commissione regionale la decisione n. 8 del 16 gennaio 1996 della Commissione tributaria di primo grado di Firenze la quale, accogliendo il ricorso di Giovanni Fabbri (agente di commercio) relativo ad ILOR 1987 avverso una cartella esattoriale emessa per L. 4.409.000 ed accessori, ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame con il quale ricorrente deduceva la nullità e la illegittimità della pretesa tributaria.

Tale pretesa si era infatti manifestata con cartella esattoriale notificata il 12 novembre 1993, emessa *ex art. 36-bis*, d.P.R. n. 600/1973, oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi oltre il 31 dicembre 1989.

Secondo l'Ufficio il termine previsto dall'art. 36-*bis* cit. concerne la «liquidazione delle imposte» e non l'iscrizione a ruolo delle stesse che scaturiscono da tale liquidazione, da ritenersi effettuabile entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43, d.P.R. n. 600/1973.

Conseguentemente il termine previsto dall'art. 36-*bis*, secondo l'Ufficio appellante, avrebbe natura ordinatoria e non perentoria, e comunque tale da non impedire l'efficace esplicazione della attività impositiva della Amministrazione finanziaria, pur dopo la sua scadenza.

Con successiva memoria del 20 maggio 1998, l'ufficio ha poi richiamato l'art. 28, legge n. 449/1997 secondo il quale il primo comma dell'art. 36-*bis*, d.P.R. n. 600/1973 nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del d.lgs. n. 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

La Commissione regionale ritiene peraltro che l'art. 28 cit. sia sospettabile di violazione dei principi posti dagli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma e 104 primo comma della Costituzione, e ritiene quindi non manifestamente infondata la relativa questione di incostituzionalità, che quindi solleva d'ufficio ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — La questione di costituzionalità nei termini che di seguito si espongono, è rilevante con riferimento alla materia del contendere, in quanto l'attribuzione di natura perentoria al termine posto dall'art. 36-*bis* cit. e comunque di effetti decadenziali alla pretesa della Amministrazione finanziaria in conseguenza dell'inutile decorso di tale termine, è tale da determinare l'accoglimento del ricorso; le cui ragioni di merito potranno essere quindi esaminate successivamente alla risoluzione, e solo nel senso favorevole all'Amministrazione finanziaria, della questione preliminare relativamente alla natura del termine posto dall'art. 36-*bis* alla luce della interpretazione autentica dall'art. 28, legge n. 449/1997.

3. — Si deve in primo luogo affermare che non spetta al giudice (e nel caso quindi anche il giudice tributario) la facoltà di procedere ad una interpretazione correttiva-emendativa del testo legislativo, al punto di affermare che all'art. 28, legge n. 449/1997 laddove attribuisce «carattere ordinatorio» al termine di cui all'art. 36-*bis* dal d.P.R. n. 600/1973, debba essere attribuito significato ed effetti innovativi *ex nunc* (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) e non quindi contenuto di interpretazione autentica con effetti *ex tunc*.

Il titolo dell'art. 28 reca chiaramente la dizione «norma interpretativa», ed inoltre il testo stesso del comma 1 precisa, con espressione assolutamente inequivoca che l'interprete non può forzare al punto da rinnegarne il contenuto chiaro e manifesto, che il comma 1 dell'art. 36-*bis* «deve essere interpretato».

Dunque se il legislatore (come appare incontestabile) ha inteso attribuire all'art. 28 effetti di interpretazione autentica dell'art. 36-*bis*, tali effetti non possono che retroagire in tutte le sedi (amministrative e giudiziarie, e queste ultime di giustizia tributaria ovvero ordinaria) nelle quali debba farsene applicazione in sede di svolgimento di attività amministrativa o giurisdizionale.

La Commissione non ignora l'esistenza di interpretazioni riduttive, tendenti ad escludere efficacia retroattiva dell'art. 28 (non senza sottolineare il paradosso di una norma interpretativa soggetta ad ulteriore interpretazione rettificativa), ma sta di fatto che il giudice, salvo il preliminare scrutinio di legittimità costituzionale al quale è abilitato dall'art. 23, legge n. 87/1953, non può disattendere la volontà del legislatore ordinario così come resa manifesta dal senso comunemente accettato delle espressioni usate.

Ne consegue che all'art. 28, correttamente interpretato, non può che attribuirsi il valore di norma di interpretazione autentica e quindi in grado di produrre effetti in tutti i procedimenti, amministrativi e giurisdizionali, non definiti.

4. — Del pari irrilevante è l'obiezione, pure manifestata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed indubbiamente fondata, secondo la quale l'uso del termine «ordinatorio», nell'art. 28, appare del tutto improprio e tale da generare equivoci e da richiedere quindi ulteriori attività interpretativa.

In effetti è incontestabile che la distinzione tra termini ordinatori e perentori appartiene più al diritto processuale che al diritto sostanziale (artt. 152 e 153 c.p.c.), e soprattutto che la sanzione della decadenza per gli atti compiuti oltre la scadenza del termine, è comune tanto ai termini perentori quanto a quelli ordinatori, differen-

ziandosi questi ultimi dai primi, dalla facoltà attribuita al giudice (art. 154 c.p.c.; il che conferma che trattasi di termini posti alla attività processuale del giudice e delle parti) di prorogarli in presenza di giusti motivi e se richiesto prima della scadenza.

Detto ciò appare quindi evidente che l'interpretazione autentica dell'art. 36-bis disposta dall'art. 28, è diretta ad attribuire al termine ivi previsto natura non di termine ordinatorio in senso proprio, ma piuttosto di termine acceleratorio, avente quindi funzione nell'ambito del procedimento amministrativo di accelerare una determinata attività della pubblica amministrazione.

Ma è altresì evidente che nel caso, la discussione sul valore del termine «ordinatorio» usata dall'art. 28, è di nessun rilievo, posto che almeno due significati della norma sono chiarissimi: la sua efficacia interpretativa e la espressa esclusione di sanzioni decadenziali per il caso di inutile decorrenza del termine previsto dall'art. 36-bis cit.

5. — Il contenuto dell'art. 28 deve essere quindi ricostruito nel senso che la legge ha inteso escludere effetti decadenziali della pretesa della Amministrazione finanziaria a causa della inutile decorrenza del termine di cui all'art. 36-bis; ed è nei confronti di tale attività legislativa di interpretazione che possono essere esposti ragionati e fondati sospetti di contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma e 104, primo comma della Costituzione:

a) possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Ritenere che l'Amministrazione finanziaria possa esercitare le facoltà di cui all'art. 36-bis nel termine di cui all'art. 17, d.P.R. n. 602/1973 che richiama il termine di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, equivale in primo luogo a violare i principi di ragionevolezza dei quali è presidio l'art. 3 della Costituzione e che impongono al legislatore di disciplinare in modo ragionevolmente differenziato situazioni sostanzialmente diverse, quali:

L'attività di controllo sostanziale di accertamento prevista dall'art. 43 e che costituisce attività amministrativa di istruttoria, di acquisizione di dati, di cognizione, valutazione e manifestazione di giudizio in ordine ai presupposti della pretesa tributaria e per la quale il legislatore ha previsto un termine più ampio, e l'attività meramente liquidatoria delle imposte sulla base degli stessi dati esposti dal contribuente e dagli allegati alla dichiarazione, di regola priva di apprezzamenti discrezionali, e quindi tale da essere esperibile a garanzia del contribuente, in termine assai più breve.

L'equiparazione, quanto al termine consentito per il loro svolgimento, di attività amministrative sostanzialmente diverse, non appare quindi ragionevole ed è comunque fonte di pregiudizio per il contribuente, il quale si troverebbe soggetto, anche con riferimento alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, ad un maggior onere di interessi, che il legislatore fissando un minor termine, ha inteso evitare.

Si aggiunga che l'esposizione del contribuente alla pretesa tributaria conseguente a mera attività liquidatoria, per il maggior termine previsto dall'art. 43 cit, si traduce, nella sostanza, nella impossibilità di contrastare in giudizio tale pretesa qualora manifestata oltre il termine fissato dall'art. 36-bis (in violazione dell'art. 24 della Costituzione), e soprattutto nella disincentivazione del «buon andamento» e della responsabilità della attività amministrativa.

Il rispetto di tali principi, dei quali è garante l'art. 97 della Costituzione, esige che l'azione della p.a. sia improntata a celerità, allo scopo di ridurre la condizione di incertezza nella quale si trova colui che si trovi soggetto al potere impositivo tributario (analoghi principi valgono in tema di espropriazione per pubblica utilità, condizionata al rispetto dei termini perentori, ancorché prorogabili, fissati nella dichiarazione di pubblica utilità e nel provvedimento di occupazione).

Per contro, appare irragionevole e comunque deresponsabilizzante per la pubblica amministrazione, che due diverse attività amministrative finalizzate alla imposizione tributaria (una avente natura di mero controllo contabile-documentale, l'altra di indagine e di accertamento complesso, espressione di discrezionalità tecnica) siano assoggettate allo stesso termine;

b) possibile contrasto con gli artt. 101, 102, primo comma e 104, primo comma della Costituzione.

Si premette che l'attività interpretativa del legislatore non sfugge alle regole generali che disciplinano l'interpretazione (artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale), con la peculiarità che a differenza delle altre forme di interpretazione e della attività interpretativa svolta dai diversi soggetti abilitati a vario titolo a provvedervi, l'interpretazione del legislatore, che non è soggetta ad alcun onere di motivazione, può individuare e rendere cogente per i soggetti ai quali spetta di attuare la volontà della legge, anche l'opzione interpretativa meno giustificata e fondata.

Peraltro, anche l'interpretazione autentica, al pari delle altre forme e fonti delle interpretazione, incontra taluni limiti, il primo dei quali impone che l'opzione interpretativa del legislatore deve comunque corrispondere ad uno dei possibili significati della legge (anche se non al più probabile); mentre il secondo limite è rappresentato dalla esigenza che siano presenti nell'ordinamento rilevanti dubbi ed incertezze nella individuazione del significato della legge, in pregiudizio dell'interesse generale alla certezza del diritto.

L'interpretazione da parte del legislatore si giustifica quindi: a) quando l'opzione interpretativa che si impone per legge non è estranea ai possibili significati della norma; e b) quando la pluralità di tali possibili significati, nessuno dei quali ha assunto ancora prevalenza nel diritto vivente, costituisce *res dubia*, caratterizzata dalla coesistenza se non equivalenza, di diverse opzioni interpretative, tutte egualmente giustificabili, in guisa da determinare incertezza del diritto, confusione amministrativa e pericolo di disparità di trattamento tra i diversi destinatari della norma (Corte costituzionale 23 novembre 1994 n. 397; Corte costituzionale 5 novembre 1996, n. 386).

Tanto premesso in linea generale, si osserva che la questione circa la natura del termine previsto dall'articolo 36-bis con taluni contrasti in sede giurisdizionale, aveva trovato soluzione e componimento proprio in sede delle massime istanze nelle quali la volontà della legge viene dichiarata ed applicata, con affermazione inequivoca, tra le diverse possibili interpretazioni, della natura perentoria del termine previsto dall'art. 36-bis e degli effetti decadenziali della pretesa tributaria nel caso di suo inutile decorso.

Quindi, pure a prescindere dal merito della questione, sta di fatto che il costante indirizzo della Commissione tributaria centrale a partire quanto meno dal 1995 e successivamente le due conformi decisioni della Corte di cassazione del 9 maggio 1997, n. 7088 e del 24 settembre 1997 n. 12442, avevano eliminato ormai ogni possibile dubbio in ordine alla interpretazione dell'art. 36-bis, contribuendo così a porre uno dei due limiti sopra precisati alla attività interpretativa del legislatore (la assenza attuale nell'ordinamento e nel diritto vivente, di interpretazioni contrastanti e di incertezza del diritto per effetto della prevalenza di una interpretazione giurisprudenziale).

Ne consegue che l'emanazione dell'art. 28 ha certamente superato tale limite, venendo così a realizzare sia un evidente straripamento di potere o invasione delle competenze della Autorità giudiziaria alla quale compete di manifestare ed attuare il *dictum* della legge, sia un altrettanto evidente sviamento di potere, essendo ipotizzabile che l'art. 28 sia stato emanato non con la finalità di risolvere contrasti interpretativi (ormai composti), ma con lo scopo di contrastare ed arginare l'interpretazione della legge effettuata dall'Ordine giudiziario nella sua autonomia costituzionalmente garantita, per di più contrapponendovi una interpretazione favorevole alla Amministrazione finanziaria, motivatamente esclusa dalla giurisdizione.

P. Q. M.

Dichiara ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 la non manifesta infondatezza, della questione di incostituzionalità dell'art. 28, comma 1, legge 7 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102 primo comma, e 104, primo comma della Costituzione;

Solleva la relativa questione;

Dispone che a cura della segreteria gli atti siano rimessi alla cancelleria della Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata a Giovanni Fabbri, all'Ufficio delle imposte dirette di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 17 luglio 1998.

Il presidente: FLORIO

Il giudice relatore: SCRIPPELLITI

N. 685

*Ordinanza emessa l'11 maggio 1999 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna contro la regione Emilia-Romagna ed altri*

- Impiego pubblico - Impiego negli enti locali - Divieto di assunzione negli uffici comunali, provinciali e nei consorzi di comuni e province di persone condannate per determinati delitti (nella specie, delitti contro la fede pubblica) - Irragionevole automatismo dell'esclusione dall'accesso all'impiego negli enti locali degli autori dei delitti contro la fede pubblica rispetto agli autori di delitti di pari o maggiore gravità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina della destituzione dei pubblici dipendenti in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988 - Incidenza sul diritto all'accesso ai pubblici impieghi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1997 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.**
- R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 8, alinea n. 7.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma e 51, primo comma.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 5866 del 1993, proposto da Bigoni Maria Anna, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Gilli e Giorgio Natoli, elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Cicerone n. 28;

Contro la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, non costituita in giudizio; e nei confronti del comune di Lagosanto, in persona del sindaco *pro-tempore* non costituito in giudizio; di Bacilieri Giovanna, non costituita in giudizio; per l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 12 settembre 1992, n. 452, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento 27 giugno 1989, n. 22422/1 del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della regione Emilia-Romagna, a sua volta recante annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Lagosanto 11 maggio 1989, n. 162, di nomina della ricorrente, quale vincitrice di concorso, nel posto di bibliotecaria del comune;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dall'appellante;

Vista la propria ordinanza 2 ottobre 1993, n. 1458, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;

Vista la propria sentenza non definitiva 13 maggio 1996, n. 537, con la quale è stato accolto in parte l'appello;

Vista la propria ordinanza 13 maggio 1996, n. 538, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione agli artt. 3, primo comma e 51, primo comma della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 1997, n. 249, che ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 maggio 1999 la relazione del consigliere Giaccardi e udito, altresì, l'avv. Luigi Manzi, per delega dell'avv. Natoli, per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

L'odierna appellante, Bigoni Maria Anna, si classificò prima nella graduatoria del concorso pubblico per un posto di assistente di biblioteca indetto dal comune di Lagosanto con deliberazione di Giunta 23 marzo 1987, n. 195.

Avendo ella dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di non aver riportato condanne, mentre dal suo certificato del casellario risultava iscritta una condanna alla pena della multa per emissione di assegni a vuoto, il comune soprassedette alla nomina e fece rapporto all'autorità giudiziaria.

Ne seguì una condanna alla pena di L. 100.000 di multa per il reato di false dichiarazioni su qualità personali, previsto dall'art. 496 del codice penale; dopo di che la Giunta municipale, con deliberazione 11 maggio 1989, n. 162, procedette ugualmente alla nomina (con decorrenza 1° giugno 1989), sul ritenuto presupposto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 1988, n. 971, si fosse reso inapplicabile il divieto di assunzione di persone condannate per delitti contro la fede pubblica, sancito dall'art. 8, n. 7 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U.L.C.P.).

L'atto di nomina fu annullato dal Co.re.co. della regione Emilia-Romagna, sezione di Ferrara, con atto 27 giugno 1989, n. 22422/2, sul rilievo della perdurante vigenza dell'art. 8 cit., insuscettibile come tale di disapplicazione a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di altre disposizioni di legge, relative alla diversa materia della destituzione di diritto (in particolare, l'art. 247 T.U.L.C.P.).

Nel provvedimento tutorio si osservava altresì che il posto messo a concorso non poteva comunque essere coperto nel 1989, in ragione dei limiti legislativi alle assunzioni previsti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

L'atto di annullamento fu impugnato dinanzi al T.A.R. dell'Emilia-Romagna con due distinti ricorsi, rispettivamente proposti dalla Bigoni e dal comune di Lagosanto.

In ambedue i ricorsi veniva dedotta, in via principale, la non operatività del divieto automatico di assunzione ex art. 8 cit., a seguito dell'intervenuta decisione della Corte costituzionale in materia di destituzione di diritto; in subordine veniva sollevata questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione di legge, ove ritenuta rigidamente preclusiva all'assunzione, per violazione degli artt. 3, 4, 25 e 97 Cost.

Con sentenza n. 452 del 1992 il tribunale adito, riuniti i due ricorsi, li ha dichiarati inammissibili per omessa deduzione di censure nei confronti dell'autonomo capo del provvedimento di controllo concernente l'impossibilità di procedere alla nomina per l'anno 1989, ritenuto di per sé sufficiente a sorreggere il disposto annullamento tutorio.

Avverso tale decisione ricorre in appello l'interessata, censurando la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo sia la questione dell'applicazione dell'art. 8 del T.U.L.C.P. alla fattispecie in esame, sia la subordinata eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione anzidetta.

Con sentenza non definitiva n. 537/1996 questa sezione ha accolto in parte l'appello, ritenendo che il rilievo dell'organo di controllo relativo al divieto di far decorrere la nomina dal 1989 non comportasse di per sé l'annullamento della delibera controllata, rimanendo comunque integro l'interesse della ricorrente a beneficiare della nomina, sia pure con decorrenza successiva al 1989.

Con la stessa decisione è stata altresì ritenuta infondata la tesi relativa all'inapplicabilità del divieto di assunzione sancito dall'art. 8 del T.U.L.C.P.

Con ordinanza n. 538/1996, in pari data, la sezione ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del testo della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione agli artt. 3, primo comma e 51, primo comma della Costituzione.

Con sentenza 18 luglio 1997, n. 249, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale.

L'appello è quindi tornato in decisione dinanzi a questa sezione alla pubblica udienza dell'11 maggio 1999.

D I R I T T O

1. — Come risulta dalla premessa esposizione in fatto, nel corso del presente giudizio d'appello la Corte costituzionale è già stata investita, con ordinanza n. 538/1996 di questa sezione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), in relazione agli artt. 3, primo comma e 51, primo comma Cost.

Veniva evidenziato, nella suddetta ordinanza di rimessione, un unico profilo di non ragionevolezza della scelta legislativa con la quale si è vietato, con rigido automatismo e senza possibilità di valutazione discrezionale del caso di specie, l'assunzione ai pubblici impieghi di persone condannate per determinati reati. Più precisamente, si assumeva da parte della sezione — con espresso ed immediato riferimento alla ben nota giurisprudenza costituzionale in tema di destituzione di diritto: sentenza n. 971/1988 e successive — «che il titolo di reato, al quale soltanto si riferisce la disposizione sospettata di incostituzionalità (come già quella sulla destituzione) può, nei singoli casi, classificare fatti, insignificanti dal punto di vista della pericolosità sociale e della capacità a delinquere, del tutto diversi dal tipo di fatti che la coscienza collettiva comunemente vi associa, e rispetto ai quali il divieto di assunzione nei pubblici uffici può costituire misura sproporzionata.

2. — In relazione a tale (limitata) prospettazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 1997, ha dichiarato non fondata la questione sollevata, osservando:

a) che non può essere invocato un parallelismo tra l'ipotesi dell'assunzione e quella della destituzione, mancando nel primo caso la possibilità di dar corso al procedimento disciplinare che consente la valutazione della gradualità delle sanzioni per fatti penalmente rilevanti addebitati al dipendente, con correlativa limitazione della discrezionalità della pubblica amministrazione;

b) che l'automatismo del divieto di assunzione derivante da condanna per determinati reati — specialmente quando questi abbiano riguardo alle funzioni che il dipendente è chiamato a svolgere — appare in armonia con i principi costituzionali, ponendosi come filtro di ammissione e previa garanzia del buon andamento dell'amministrazione e della dignità di quanti sono chiamati a ricoprire uffici pubblici;

c) che la diretta previsione normativa dei casi di esclusione garantisce anche un'applicazione uniforme di criteri, ad ulteriore garanzia dei principi di eguaglianza e di buon andamento.

4. — In sintesi, la sentenza della Corte ha dunque ritenuto, in coerenza con la prospettazione offerta alla questione dall'ordinanza di rimessione, che la sussunzione sotto un unico titolo di reato di fatti tra loro marcatamente eterogenei e tali da riflettere gradi di pericolosità sociale e capacità a delinquere notevolmente diversi, non sia di per sé indicativa di irragionevolezza della previsione legislativa che annette alle condanne riportate per tali fatti valenza rigidamente ed automaticamente preclusiva all'assunzione a pubblici impieghi.

Come la stessa Corte sottolinea nella parte conclusiva della propria sentenza, peraltro, un diverso aspetto — non denunziato dall'ordinanza di rimessione, e quindi non esaminato *ex professo* — è quello relativo alla selezione operata dal legislatore dei vari reati per i quali sia previsto l'automatismo: profilo, questo, attinente alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio può essere sindacato solo ove si ravvisi nella scelta una manifesta irragionevolezza.

Sotto tale profilo, ad avviso della sezione, suscita non manifestamente infondati dubbi di illegittimità costituzionale, tali da giustificare una seconda rimessione degli atti al giudice delle leggi, la specifica previsione contenuta nell'art. 8, alinea n. 7, del r.d. n. 383/1934 che esclude dalla nomina agli uffici comunali e provinciali, e a quelli dei relativi consorzi, «i condannati... per delitti contro la fede pubblica».

Come noto, il titolo VII del codice penale racchiude sotto la voce «delitti contro la fede pubblica» una variegata e disparata pluralità di reati, suddivisi in quattro diversi capi aventi rispettivamente ad oggetto la falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, la falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, la falsità in atti e le c.d. falsità personali.

Ulteriori ed eterogenee figure di delitti contro la fede pubblica si trovano poi catalogati in leggi speciali e di settore: fra gli altri, si ritiene per lo più che anche il reato di emissione di assegni a vuoto, all'epoca dei fatti sanzionato dall'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sia ascrivibile alla categoria di delitti in esame.

Orbene, l'odierna appellante ha riportato due condanne ostative all'assunzione all'impiego comunale, entrambe per delitti contro la fede pubblica: la prima, per un remoto episodio di emissione di assegno a vuoto, la seconda per il delitto di «false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», di cui all'art. 496 cod. pen., subita per non aver dichiarato l'esistenza della precedente condanna in occasione della stesura della domanda di partecipazione al concorso pubblico da cui ebbe a scaturire la nomina successivamente annullata dall'organo di controllo.

Ambedue le condanne hanno comportato l'applicazione di una mite pena pecuniaria, segno evidente di valutazione, da parte del giudice penale, di limitata offensività del fatto-reato e ridotta capacità a delinquere del reo.

Ciò nonostante, l'appellante si è vista automaticamente e definitivamente precludere l'accesso al pubblico impiego comunale, cui legittimamente aspirava in qualità di vincitrice di concorso, per il solo fatto che i suddetti episodi — pur catalogabili alla stregua della coscienza sociale in un'ampia zona grigia di confine tra i fatti che meritano una pena e quelli che non è ragionevole assoggettare a sanzione punitiva — si trovano inseriti, al pari di gravi fatti criminosi, come tali ben altrimenti percepiti dalla coscienza sociale (quali, ad esempio, la fabbricazione e spaccio di monete false, la contraffazione del sigillo dello Stato destinato ad essere apposto sugli atti del Governo, ovvero la falsità materiale ed ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), nella categoria legislativa dei «delitti contro la fede pubblica».

E dunque, nella fattispecie in esame, la flagrante irragionevolezza dell'automatismo nell'esclusione della ricorrente dall'accesso al pubblico impiego a cui aspirava deriva non solo, e non tanto, dalla riconducibilità ai singoli titoli di reato per i quali la stessa ha riportato condanna di fatti materiali di lievissima entità e potenzialità

lesiva, quanto piuttosto dalla stessa previsione da parte del legislatore di un'unica vastissima e proteiforme categoria di reati — i delitti contro la fede pubblica — dotati di livelli di offensività sociale tra loro enormemente diversificati, come reso evidente dalla graduazione delle rispettive pene edittali.

E poiché, in tale variegata congerie di ipotesi di reato (talune delle quali, non a caso, depenalizzate dalla più recente legislazione) si rinvencono anche figure delittuose punibili (ed in concreto punite) con la sola pena pecuniaria, o comunque con sanzioni di esigua entità, accanto ad altre sanzionate con pesantissime pene detentive, sembra sussistano seri elementi di dubbio in ordine alla compatibilità di siffatta indiscriminata scelta legislativa con il canone della ragionevolezza, costituente, come ricorda la stessa Corte, limite invalicabile anche per la c.d. discrezionalità del legislatore.

Sotto questo (diverso) profilo si ritiene quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del r.d. n. 383/1934, nella parte in cui contempla quale causa ostativa di assunzione all'impiego presso enti locali l'aver riportato condanna per (qualsivoglia) delitto contro la fede pubblica, in relazione all'art. 3, primo comma Cost., nonché, di riflesso, in relazione all'art. 51, primo comma Cost., relativo al diritto dei cittadini di accedere agli uffici pubblici.

5. — Sempre in relazione ai parametri costituzionali sopra ricordati appare, infine, non manifestamente infondato anche un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'intero art. 8, alinea n. 7, cit., non sollevato dalla precedente ordinanza di rimessione, e peraltro espressamente dedotto nelle difese scritte dell'appellante.

Come noto, mentre la normativa regolatrice del rapporto di pubblico impiego presso gli enti locali conteneva due distinte disposizioni, rispettivamente afferenti alle condanne ostative alla nomina agli uffici (art. 8 T.U.L.C.P.) e a quelle comportanti la destituzione di diritto (art. 247 T.U.L.C.P.), una tale distinzione non era invece presente nella normativa regolatrice dell'impiego statale, ove la tipologia delle condanne penali ostative all'assunzione in servizio veniva desunta indirettamente, in via interpretativa, dalla previsione afferente le condanne comportanti la destituzione di diritto (art. 85, lettera a), d.P.R. n. 3/1957).

Orbene, tale diverso assetto formale delle legislazioni — pur fra loro sostanzialmente coincidenti — rispettivamente regolatrici l'impiego statale e quello locale, ha fatto sì che la portata caducante delle pronunzie della Corte costituzionale in tema di destituzione di diritto abbia esplicito inizialmente conseguenze alquanto diverse nei due comparti di impiego pubblico. In particolare, mentre nell'ambito dell'impiego locale è stata abrogata la sola disciplina relativa alla destituzione di diritto di cui all'art. 247 T.U.L.C.P., mentre è rimasta operante, fino alla successiva espressa abrogazione da parte dell'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la disciplina relativa alle cause automatiche di esclusione dalla nomina di cui all'art. 8 dello stesso t.u., viceversa nell'ambito dell'impiego statale l'abrogazione della norma (unica) in tema di destituzione di diritto ha comportato altresì l'immediato travolgimento della speculare disciplina (desunta, come detto, in via meramente interpretativa) in tema di condizioni ostative all'accesso all'impiego.

Ne deriva, per il periodo antecedente all'abrogazione dell'art. 8 T.U.L.C.P. (nel quale si colloca la fattispecie attualmente in decisione) un'evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra gli aspiranti all'impiego locale e gli aspiranti all'impiego statale che abbiano riportato condanne per un identico titolo di reato (quale, in particolare, un delitto contro la fede pubblica), subendo gli uni, e non invece gli altri, l'effetto automaticamente preclusivo all'assunzione derivante dalla norma residua all'abrogazione da parte delle pronunzie costituzionali.

Ed è appena il caso di rilevare che, tra i due settori posti a raffronto, sarebbe stato se mai ragionevole mantenere una disciplina di maggior rigore e garanzia per l'accesso all'impiego statale, anziché per quello locale, in esatta antitesi con l'assetto normativo scaturito dagli interventi caducatori della Corte, fin tanto che il legislatore del 1990 non è intervenuto a porvi rimedio, rendendo nuovamente omogenee le rispettive discipline di settore.

Anche sotto tale aspetto deve quindi ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del T.U.L.C.P., in relazione agli artt. 3, primo comma e 51, primo comma Cost., stante l'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento penalizzante — nell'arco di tempo considerato — gli aspiranti ad impiego presso ente locale, quale l'odierna appellante, rispetto agli aspiranti ad impiego statale.

6. — Quanto alla rilevanza delle prospettate questioni, vengono integralmente richiamate e ribadite le considerazioni già sviluppate dalla precedente ordinanza di rimessione di questa sezione, che la sentenza n. 249/1997 della Corte ha ritenuto condivisibili.

Poiché, infatti, la sentenza parziale n. 537/1996 di questa sezione, nel riformare la decisione di inammissibilità dell'originario ricorso resa in primo grado dal t.a.r., si è altresì pronunziata negativamente sulla principale doglianza dedotta con il terzo motivo di ricorso, affermando l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 8, alinea n. 7, del T.U.L.C.P., così come motivatamente ritenuto dall'impugnato provvedimento dell'organo di con-

trollo, ne discende che soltanto l'eventuale caducazione di detta norma per effetto di una pronuncia della Corte che ne ravvisi l'incompatibilità con il dettato costituzionale può consentire un esito favorevole del giudizio per l'odierna appellante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e seguenti della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in relazione agli artt. 3, primo comma e 51, primo comma della Costituzione, sotto i profili e nei limiti di cui ai punti 4 e 5 della motivazione che precede;

Ritenuta altresì la rilevanza della predetta questione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, per la parte non definita con sentenza parziale n. 537/1996;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, palazzo Spada, il giorno 11 maggio 1999.

Il presidente: IANNOTTA

Il consigliere, est.: GIACCARDI

99C2208

N. 686

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal tribunale di Benevento
nel procedimento civile vertente tra Brita Salvatore ed altre e Banca Popolare di Napoli S.c. a r.l.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Ingiustificata disparità di trattamento in raffronto alla nullità (ex art. 1283 cod. civ.) delle analoghe clausole stipulate con soggetti diversi dalle banche - Lesione del principio di eguaglianza (derogandosi al principio di irretroattività della legge per i soli rapporti bancari) - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (in particolare, dei soggetti che avevano promosso un giudizio, confidando nel diritto previgente) - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 77.

IL TRIBUNALE

Scioglimento la riserva di cui al verbale di udienza del 16 settembre 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3535/1994 r.g.a.c. tra Brita Salvatore, Brita Maria Rosaria, Reino Anna Maria e Cicchetti Anna Clelia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelo Guida, sito in Benevento, via Perasso, 14, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Guido Guida giusta mandato a margine dell'atto di citazione, opposenti, e la Banca Popolare di Napoli s.c. a r.l., con sede in Napoli, via Petronio, 3, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Prozzo, sito in Benevento, via Nicola da Monteforte, 5, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Prozzo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, opposta;

Premesso che:

con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1994 gli oppositori in intestazione facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1448/944 emesso in data 9 novembre 1994 dal presidente del tribunale di Benevento, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della Banca Popolare di Napoli di L. 267.659.176, oltre interessi, quale saldo debitore del c/c 101723/0;

gli oppositori contestavano esistenza ed importo del debito e all'udienza del 16 settembre 1999, richiamando la sentenza della Cassazione, I sez. civile n. 2374/1999, eccepevano la nullità della previsione contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano la nomina di un c.t.u. per la determinazione delle somme effettivamente dovute, se dovute, con la esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;

che la Banca Popolare di Napoli si opponeva alla ammissione di c.t.u. rilevando l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 432 ha espressamente riconosciuto validità alle clausole relative all'applicazione anche anatocistica degli interessi.

A scioglimento della riserva, il tribunale rileva e solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 nella parte in cui testualmente recita che «Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e tempi di adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

La questione di legittimità costituzionale di tale norma rileva nel presente giudizio sia ai fini della decisione sulla domanda giudiziale, sia ai fini della pronuncia sulla richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. contabile, che sarebbe inutile disporre se si dovesse ritenere, secondo quanto disposto dal citato art. 25, la validità ed efficacia della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1283 codice civile, che con norma imperativa vieta che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producano interessi se non per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Il tribunale assume che il citato art. 25, viola gli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'art. 3 della Costituzione è violato in quanto l'art. 25, cit. introduce un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che in passato hanno contrattato con banche, i quali in forza dell'innovazione legislativa non possono avvalersi della nullità consequenziale al divieto di cui all'art. 1283 c.c., tuttora vigente, e coloro che invece hanno sottoscritto clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi con soggetti rispetto ai quali non trova applicazione il testo unico in materia bancaria (decreto legislativo 1° settembre 1999, n. 233).

La stessa deroga al principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in quanto disposta in relazione a norme di diritto sostanziale ed applicata solo rispetto a talune categorie di rapporti, caratterizzati dalla presenza del contraente «forte» banca, si sostanzia nella violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

L'art. 24 della Costituzione è violato in quanto la impugnata norma frustra il diritto di agire in giudizio a tutela di diritti lesi da violazioni di norme imperative quale quella vigente all'art. 1283 c.c. ed in particolare lede il diritto alla tutela giurisdizionale di coloro che avevano già promosso un giudizio confidando sul diritto all'epoca in vigore.

L'art. 77 della Costituzione è violato perché con l'art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 342/1999 il governo è andato oltre quanto delegatogli dalle Camere con leggi 19 febbraio 1992 n. 142 e 24 aprile 1998 n. 128, non prevedendo la delegazione delle Camere la possibilità di derogare retroattivamente al disposto di cui all'art. 1283 del codice civile (e alla rilevanza di ufficio della invalidità derivante dalla violazione di tale norma), né la possibilità di far dipendere dalle determinazioni del C.I.C.R. la validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocisti (secondo il dettato dell'impugnata norma, la validità ed efficacia riguarda tali clausole se contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera che il C.I.R.C. è abilitato ad adottare, senza indicazione di un termine finale, ai sensi del comma 2).

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato.

Così deciso in Benevento, in data 21 ottobre 1999.

Il giudice: CUSANI

99C2209

N. 687

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Guizzotti Stefano*

Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facoltà di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale durante il pagamento rateizzato - Disparità di trattamento dei cittadini non abbienti costretti al pagamento rateizzato rispetto a quelli abbienti paganti in un'unica soluzione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 30; d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, comma 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Rilevato che in data 15 ottobre 1996 il p.m. presso l'allora pretura circondariale di Pistoia disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato Guizzotti Stefano in atti generalizzato per la violazione degli artt. 81 del c.p., 1/2 del d.-l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 638/1983) per aver omesso di versare all'I.N.P.S. di Pistoia nei termini di legge le ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti relativamente ai periodi da giugno 1993 a tutto novembre dell'anno 1995;

Rilevato che, con atto depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 29 gennaio 1999, la difesa dell'imputato — premesso che il Guizzotti aveva provveduto a presentare nei termini previsti dal d.-l. n. 79/1997 (conv. nella legge n. 140/1997) la c.d. domanda di regolarizzazione contributiva all'Istituto previdenziale, provvedendo regolarmente al pagamento della somma rateale (30 rate bimestrali) — chiedeva ex art. 129/469 del c.p.p. sentenza di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato ascritto;

Rilevato, ancora, che all'udienza dibattimentale del 2 febbraio 1999, il difensore, preso atto dell'impossibilità di addivenire a tale declaratoria essendo ancora in corso il pagamento rateale, chiedeva termine per il versamento della somma residua da parte del proprio assistito;

Rilevato, inoltre, che all'udienza odierna l'imputato, in sede di esame, asseriva di aver sempre regolarmente provveduto al pagamento delle somme previste per un totale di oltre 90 milioni, comprovando tale asserzione con la produzione di un'attestazione I.N.P.S. del 4 ottobre 1999 nella quale si dà atto del pagamento da parte dell'imputato non solo della somma di oltre 22 milioni di lire relativa al primo condono eseguito ex d.-l. n. 166/1996, ma anche dei successivi condoni ex d.-l. n. 538/1996 e, per quanto qui di interesse, di quello previsto dalla legge n. 140/1997 i cui pagamenti risultano regolari ed ancora in corso sino al maggio 2001;

Rilevato, infine, che il p.m. — in sede di discussione — ha richiesto la condanna dell'imputato e che la difesa ha richiesto o la concessione di un termine per provvedere alla regolarizzazione contributiva con il pagamento integrale della somma prevista o, in subordine, pronuncia *ex art.* 531 del c.p.p. per estinzione del reato dovendosi comunque ritenere sufficiente ai fini dell'estinzione il pagamento di quanto sinora versato ovvero, in estremo subordine, la condanna al minimo della pena con la concessione dei doppi benefici di legge;

Ritenuta la necessità di sollevare *ex officio* questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230 della legge n. 662/1996 come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l. n. 79/1997 (conv. in legge n. 140/1997) nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, anche quelli giudiziari di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano «sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste», in relazione all'art. 3 della Costituzione;

O S S E R V A

L'art. 4 del d.-l. n. 79/1997 (conv. nella legge n. 140/1997), reca disposizioni in materia di condono previdenziale e prevede l'ammissione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, a regolarizzare la propria posizione attraverso un meccanismo che prevede il versamento agli enti impositori di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati dell'interesse pari al 10% annuo. In tal senso, peraltro, la norma prevede la possibilità per il debitore di accedere alla c.d. regolarizzazione contributiva in 30 rate bimestrali consecutive di eguale importo ed, in tal caso, l'importo delle rate comprensive degli interessi nella misura del 7% annuo è calcolato applicando al debito un coefficiente indicato dalla tabella A) allegata al decreto.

Il comma 6 dell'art. 4 della legge cit. prevede una clausola di salvezza per le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 228, 230 e 232 della legge n. 662/1996.

Proprio il comma 230, infatti, prevede che la «regolarizzazione estingue i reati previsti leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni sulle norme del collocamento, nonché la denuncia e con il versamento dei contributi e premi medesimi».

Tale disposizione, in particolare, risulta di indubbia applicazione alla fattispecie oggetto di vaglio dibattimentale da parte di questo decidente, posto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo indicato rientra nella astratta previsione normativa di cui all'art. 1, comma 230, della legge n. 662/1996, come richiamato dal comma 6 dell'art. 4 della legge n. 140/1997.

L'imputato Guizzotti, peraltro, pur avendo presentato domanda di regolarizzazione contributiva ed essendo stato ammesso al pagamento rateale in 30 rate bimestrali si trova, allo stato, a dover essere giudicato senza poter far valere il realizzarsi della prescritta causa estintiva, posto che la speciale causa di estinzione prevista dalla normativa citata, esplica la propria efficacia unicamente con l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, come si desume dal chiaro tenore letterale della norma che così recita: «la regolarizzazione estingue i reati», laddove, se diversamente avesse disposto, avrebbe dovuto includere tra le cause estintive anche la mera presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva ovvero il parziale pagamento dei ratei bimestrali.

Nessuna arbitraria estensione dell'applicazione della causa estintiva in questione, peraltro, è ammissibile nel caso in esame non solo per la natura delle norme penali che introducono cause estintive del reato che sono da considerarsi di stretta interpretazione, ma soprattutto perché il legislatore, laddove ha voluto attribuire effetti particolari (estintivi o sospensivi) alla presentazione di una domanda di regolarizzazione lo ha espressamente preveduto (v., ad es., la materia del condono edilizio *ex art.* 39 della legge n. 724/1994, ovvero in tema di sanatoria *ex art.* 13/22 della legge n. 47/1985 o, più specificamente, proprio con riferimento alla materia previdenziale, quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 211/1994).

Il Guizzotti, pertanto, allo stato non può beneficiare né della speciale causa estintiva né di alcuna sospensione del procedimento penale (o di puro e semplice rinvio del dibattimento) in attesa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento integrale dei ratei bimestrali.

Orbene, la mancata previsione della sospensione del procedimento penale (che, invece, è prevista dal comma 230 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 solo per i «provvedimenti di esecuzione») ha un'evidente incidenza nel processo sottoposto all'attenzione di questo giudice, poiché impedisce il realizzarsi degli effetti sostanziali e procedurali che da tale previsione conseguirebbero ex art. 159 del c.p., posto che — allo stato, una volta conclusa l'istruttoria dibattimentale ed esauritasi la discussione — questo decidente non potrebbe non adottare che una pronuncia assolutoria o di condanna, ma giammai dichiara estinto il reato per intervenuta estinzione, stante l'inapplicabilità della speciale causa estintiva richiamata in precedenza per il non ancora intervenuto pagamento integrale delle somme rateizzate.

È quindi, evidente, a sommosso avviso del giudicante, come l'attuale situazione induca a ritenere configurabili alcuni profili di incostituzionalità della norma in esame, posto che il sistema introdotto dalla normativa richiamata finisce per realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini sulla base delle condizioni economiche, dipartità che si traduce in una diversa possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio. Sotto tale profilo, non sfugge al decidente come la scelta di effettuare il pagamento in 30 rate bimestrali è una scelta discrezionale del debitore il quale, diversamente, ben potrebbe definire la propria posizione mediante il pagamento in un'unica soluzione della somma dovuta.

Tuttavia, osserva il decidente, normalmente la necessità di richiedere il pagamento rateale massimo (30 rate bimestrali) discende dalle condizioni economiche del debitore che non è in grado di adempiere immediatamente, come nel caso di specie avuto riguardo all'entità del debito, avendo il Guizzotti rappresentato — con la richiesta di pagamento in 30 rate bimestrali — già da subito all'I.N.P.S. la propria impossibilità di provvedere al pagamento in un'unica soluzione. La disparità di trattamento che in questa sede rileva, osserva peraltro il giudice, si risolverebbe anche in un trattamento ingiustificatamente diverso dei cittadini in sede giurisdizionale, inducendo ad affermare i principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 67/1960 e n. 21/1961, con le quali venne dichiarata l'illegittimità costituzionale degli istituti della *cautio pro expensis e del solve et repete*.

È ben vero, peraltro, che tali istituti avevano una natura giuridica diversa da quello oggi in discussione, perché subordinavano la possibilità per il cittadino di esperire l'azione giudiziaria al pagamento preventivo di una somma, mentre l'ipotesi *de qua* non condiziona l'esercizio della tutela giurisdizionale.

Piuttosto, può osservarsi (come correttamente già evidenziato in altre ordinanze di rimessione: v., in termini: pretura di Milano 7 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 23 dicembre 1998 ed, ancora, per ipotesi analoga, pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano 18 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 31 marzo 1999), come il caso in esame possa essere assimilato all'istituto dell'oblazione, già sottoposto al vaglio di costituzionalità per diversi profili.

A differenza di quest'ultimo istituto, però, il c.d. condono previdenziale integra una sorta di autodenuncia all'a.g. in quanto il cittadino, per ottenere l'estinzione del reato, deve «confessare» all'I.N.P.S. l'avvenuta consumazione del reato, essendovi tenuto anche se l'ente previdenziale non abbia ancora eseguito l'accertamento ovvero contestato la relativa violazione, posto che comunque la presentazione della domanda deve avvenire nei termini di legge.

Pertanto, una volta presentata la domanda, il debitore che non sia in grado di adempiere in un'unica soluzione al pagamento della somma dovuta deve subire un processo penale e gli effetti negativi di un'eventuale condanna (cui, si noti, spesso ha dato causa autodenunciandosi all'ente previdenziale) laddove, invece, il debitore che si trovi in situazione esattamente identica ma che possa disporre di maggiori mezzi finanziari ben può provvedere al pagamento integrale della somma dovuta, beneficiando dell'effetto estintivo previsto dalla normativa richiamata.

Tale disparità appare a giudizio del decidente, del tutto irragionevole e merita di essere censurata con la sottoposizione all'accorto giudizio della Corte costituzionale.

Ma v'è di più. La precedente normativa (v., in proposito, l'art. 3, comma 9 del d.-l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991), prevedeva la sospensione, dalla data di entrata in vigore del d.-l. di tutti i procedimenti penali relativi ai reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e che l'art. 18, comma 15, della legge n. 724/1994 prevedeva che l'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospendesse «i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate alle relative scadenze».

Le suddette disposizioni normative, in particolare, prevedevano sempre un meccanismo di pagamento rateale ma meno dilazionato rispetto a quello introdotto dal d.-l. n. 79/1997 e, dunque, prevedevano sì una disciplina meno favorevole per i cittadini non abbienti, ma consentivano loro di poter beneficiare dell'effetto sospensivo riconnesso alla semplice presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva, facendo così salva la possibilità per l'imputato di ottenere già una declaratoria di estinzione in primo grado al termine del periodo di sospensione conclusosi con l'integrale pagamento, cosa che l'attuale normativa non consentirebbe imponendo, diversamente, all'imputato di dover ricorrere — in caso di eventuale condanna — in secondo grado per poterne beneficiare, senza peraltro che ciò possa sicuramente accedere, posto che la rapida definizione del giudizio d'appello ed un eventuale giudizio di legittimità potrebbero intervenire prima dell'integrale pagamento di tutti i ratei bimestrali, con l'impossibilità per l'imputato di accedere alla causa estintiva subendo sentenza di condanna irrevocabile nonostante l'integrale pagamento intervenuto, purtroppo, successivamente all'esito di tutti i gradi di impugnazione.

La nuova normativa, quindi, che pure concede una più ampia dilazione di pagamento ponendosi in un'ottica di maggior favore nei confronti dei cittadini non abbienti, introduce però una disciplina irragionevole non consentendo loro di ottenere né la sospensione del giudizio in corso sino all'integrale pagamento dei ratei né di poter *medio tempore* beneficiare della causa estintiva in presenza di un pagamento parziale ovvero della semplice presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva.

La questione di legittimità costituzionale appare, infine, rilevante nel presente giudizio, posto che nell'impossibilità di accogliere le richieste della difesa di sospensione o di estinzione del reato, questo decidente dovrebbe pervenire a giudizio nel merito della vicenda tenuto conto, ancora, che dalla risoluzione della questione di costituzionalità dipende la possibilità per l'imputato Guizzotti di far valere, all'esito del pagamento integrale dei 30 ratei bimestrali, l'applicazione della speciale causa estintiva.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg., legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza da esso dettato, la questione di legittimità costituzionale — che solleva ex officio — dell'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano «sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste»;

Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, infine, che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia immediatamente notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 7 ottobre 1999.

Il giudice: SCARCELLA

N. 688

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano nei procedimenti penali riuniti a carico di Argentati Brunello

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione della prescrizione del reato - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 486, in relazione al codice penale art. 159, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 112.

IL PRETORE

Letti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn. 30333/1997, m. 23 relativi a Argentati Brunello;

Rilevato che, all'udienza del 19 gennaio 1998, in occasione della sospensione dei termini avvenuta con il d.P.R. n. 364/1997 e successive integrazioni e modifiche, veniva disposto rinvio all'8 giugno 1998;

che il rinvio di cui sopra non può che intendersi concesso ai sensi dell'art. 486 codice di procedura penale — peraltro essendovi tutti i presupposti a seguito della nota situazione esistente in Fabriano, e nelle Marche, ove l'imputato era ed è residente — in quanto la sospensione dei termini effettuata con la legge eccezionale relativa al terremoto non può ritenersi, per giurisprudenza della Cassazione assolutamente prevalente, applicabile ai termini per la *vocatio in jus* dell'imputato, poiché si tratta di termini dilatori e perciò, per definizione, non perentori (i termini perentori sarebbero solo quelli a carattere acceleratorio);

che d'altro canto l'irrilevanza della normativa emessa a causa dei noti eventi sismici è stata affermata, con specifico riferimento alla prescrizione del reato, da Cass. 6 febbraio-10 marzo 1998, n. 2993;

che il rinvio disposto *ex art. 486 c.p.p.* ha determinato uno spostamento di gg. 144 nella trattazione dell'udienza;

che nell'odierna udienza, prima di proseguire ulteriormente nella trattazione del procedimento, occorre stabilire in ogni caso se, in relazione ai reati contravvenzionali contestati all'imputato, debba procedersi alla sentenza declaratoria della prescrizione del reato stesso, in quanto tali reati hanno un termine di prescrizione massimo che è venuto a cadere, rispettivamente il 29 maggio e il 1° giugno 1999;

che laddove si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di procedere a rinvio *ex art. 486 c.p.p.*, non si sarebbe verificata alcuna prescrizione alla data dell'odierna udienza, proprio in virtù dell'art. 159, comma 1 c.p.;

che la questione è già stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con varie ordinanze di questo stesso giudice, tutte oggetto di pronuncia di manifesta inammissibilità (ord. n. 459/1998) della Corte costituzionale, sull'assorbente motivazione «che la questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di plurimi provvedimenti di "rinvio" del dibattimento, appare formulata in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, così da incidere negativamente sul requisito della rilevanza»;

che invece nella presente fattispecie, a fronte di emergenze processuali che non consentono, allo stato, una pronuncia assolutoria, risulta decisivo lo stabilire, se sia costituzionalmente legittimo quanto prospettato con le ordinanze di rimessione del 20, 10, 24 e 27 ottobre 1997 di questo pretore (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 2, 6, 12, e 18 del 1998);

che è intenzione pertanto di questo giudice riproporre le suddette questioni, ora sicuramente dotate di immediata rilevanza, in ordine alla fattispecie sommariamente esposta sopra;

che intender questo giudice richiamarsi, integralmente e per quanto di ragione, alle motivazioni già espresse con le ordinanze di rimessione sopra citate (ed in particolare riproporre, seppure in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale già avanzata in relazione al combinato disposto degli artt. 486 c.p.p., e 159 c.p., pur nella consapevolezza del persistente orientamento assunto dalla Corte sulla natura meramente additiva e riservata al legislatore di tale pronuncia: v., da ultimo ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999; orientamento peraltro che non sembra aver preso posizione sugli argomenti già prospettati da questo pretore, perché in ogni caso assorbiti dalla pronuncia di manifesta inammissibilità;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.;

In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari, presenti o da ritenersi tali ai fini della comunicazione dell'ordinanza.

Fabriano, addì 18 ottobre 1999.

Il pretore: MARZIALI

99C2226

N. 689

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dalla Corte dei conti sezione del controllo
nel deferimento dell'esame di legittimità del d.P.R. 3 settembre 1999*

Artigiano - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane - Disciplina, con regolamento delegato, della materia dell'artigianato, oggetto di riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 2, sostituito dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 2, comma 1, allegato 1, n. 96
- Costituzione, art. 117.

LA CORTE DEI CONTI

Visto il d.P.R. in data 3 settembre 1999 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la nota in data 6 ottobre 1999 del consigliere delegato al controllo sugli atti di Governo e la relazione in data 5 ottobre 1999 del consigliere istruttore;

Vista l'ordinanza in data 12 ottobre 1999, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame della legittimità del decreto presidenziale sopra indicato;

Vista la nota della segreteria della Sezione del controllo prot. n. 1292/1999 del 13 ottobre 1999;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il relatore consigliere Maurizio Meloni;

Udito il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

RITENUTO IN FATTO

In data 29 settembre 1999 è pervenuto alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti di Governo, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il d.P.R. in data 3 settembre 1999, con il quale è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il testo del predetto regolamento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1999; con tale deliberazione è stato modificato il testo del regolamento originariamente deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1998.

La seconda deliberazione si è resa necessaria poiché il Governo ha ritenuto di dover accogliere le osservazioni formulate dall'ufficio di controllo sugli atti di governo, in merito alla conformità a legge di singole disposizioni regolamentari, con foglio di rilievo n. 1/1999 del 3 febbraio 1999.

In sede istruttoria il competente Ufficio di controllo della Corte, con il citato foglio di rilievo; aveva però anche richiesto all'Amministrazione circostanziati chiarimenti attinenti all'esatta portata del disposto dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del n. 96 del relativo allegato 1, in relazione alla sua compatibilità con l'art. 117 della Costituzione; al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha peraltro effettuato alcuna controdeduzione nel riproporre il d.P.R. all'esame della Corte.

Con relazione in data 5 ottobre 1999 il consigliere istruttore ha sviluppato adeguate considerazioni in merito alla legittimità costituzionale della norma di rango primario, dianzi menzionata.

il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, pienamente concordando con il consigliere istruttore, con nota in data 6 ottobre 1999, ha inviato gli atti al Presidente della Corte dei conti per il deferimento alla sezione del controllo dell'esame del regolamento, richiedendo espressamente che oggetto dell'esame collegiale fosse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 5 marzo 1997, n. 59, nonché del n. 96 dell'allegato 1 della medesima legge, cioè delle norme che costituiscono il fondamento giuridico dell'atto regolamentare nel suo complesso.

Nello stesso giorno di convocazione dell'adunanza (21 ottobre 1999) è pervenuta alla Corte dei conti una memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica (prot. 1523/99/ULP/reg. sempl. 96-*bis* datata 19 ottobre 1999), nella quale sono contenute talune considerazioni sulla prospettata questione di legittimità costituzionale.

Nel corso dell'adunanza odierna è stato ascoltato il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In ragione delle considerazioni conclusive esposte nella relazione n. 59/1999 in data 5 ottobre 1999, ribadite nel corso della odierna adunanza dal consigliere delegato al controllo, ritiene il Collegio che — avendo il Governo accolto le osservazioni formulate dall'ufficio di controllo in ordine alla conformità a legge di singole disposizioni regolamentari — debba essere esaminata la questione concernente la legittimità costituzionale della norma di rango primario, indicata nella menzionata relazione del consigliere istruttore.

In proposito va affermata la sicura rilevanza della questione attinente alla legittimità costituzionale di tale norma (art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e n. 96 del relativo allegato 1) rispetto all'esercizio del controllo preventivo avente ad oggetto il suindicato regolamento in tema di composizione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Il controllo preventivo di legittimità, esercitato sui regolamenti, si attua con la verifica della conformità della normativa di rango secondario alle prescrizioni dettate nella materia trattata dalla normativa di rango primario e, in particolare, da quella che prevede il regolamento, l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il n. 96 dell'allegato 1 alla medesima legge, cioè delle norme che costituiscono il fondamento giuridico dell'intero atto regolamentare.

Ciò premesso, occorre effettuare espresso richiamo a quanto previsto nel n. 96 dell'elenco allegato alla legge n. 59 del 1997, di cui all'art. 20, comma 8, della legge stessa, che fa riferimento — al fine di disciplinarli — a diversi procedimenti in dettaglio va perciò effettuata, la relativa, necessaria, specificazione: un primo procedimento concerne la costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 19 della legge 8 agosto 1985 n. 443, un secondo attiene alla emanazione degli atti di competenza delle predette Commissioni; un terzo riguarda il procedimento che gli artigiani devono segnare per ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della menzionata legge n. 443 del 1985, mentre un ulteriore procedimento attiene alla modificazione dei dati «iscritti» e alla cancellazione dall'albo.

Tutti i menzionati procedimenti dovrebbero essere semplificati in base ai principi direttivi fissati dall'art. 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997.

Atteso il delineato quadro di semplificazioni procedurali, osserva il collegio che l'artigianato è materia in cui le regioni a statuto ordinario sono titolari di potestà legislativa concorrente (art. 117 Cost.).

In tale materia, inoltre, le regioni esercitano tutte le funzioni amministrative (art. 118 Cost.); la potestà legislativa regionale e le funzioni amministrative sono esplicitate dall'art. 1 della già menzionata legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato).

Due ulteriori considerazioni rilevano nella materia in trattazione:

1) le commissioni provinciali per l'artigianato sono organi delle regioni preposti alla tenuta nell'albo delle imprese artigiane. in tal senso si esprime — chiaramente — la relazione governativa al regolamento;

2) l'esigenza di maggior momento sottesa al regolamento è quella dello snellimento delle procedure per la elezione dei due terzi dei componenti delle commissioni (disciplinate da leggi regionali), le quali sono dal Governo valutate come «eccessivamente ed ingiustificatamente costose, oltre che pesanti, laboriose e complesse»; dette commissioni, infatti, sottrarrebbero «risorse rilevanti al bilancio regionale per l'adozione di interventi a sostegno delle attività artigiane (richiamando — anche qui — testualmente la «relazione» al regolamento, pag. 1).

In considerazione di quanto dianzi esposto, il collegio ritiene che i «principi fondamentali» vigenti in materia di artigianato, in contrasto con la riserva assoluta di «legge» fissata dall'art. 117 della Costituzione, risultano attuati, integrati e specificati dalla normativa contenuta negli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 3 settembre 1999 all'esame della Corte ai fini del controllo preventivo di legittimità (art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

In relazione al disposto delle menzionate norme regolamentari è pertanto da sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione attinente alla legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 e del n. 96 del relativo allegato 1.

In proposito si ritiene di precisare, che il termine «legge» deve essere inteso nel senso di «legge formale» o quantomeno di «atto con forza di legge, con conseguente legittimità costituzionale delle disposizioni legislative statali che prevedono la delegificazione (per quel che concerne lo Stato) delle materie indicate nell'art. 117 Cost. e la possibilità di emanare la normativa di principio tramite regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

È ancora da rilevare che l'intervento statale, per quel che concerne le materie in relazione al quali le regioni sono dotate di potestà legislativa concorrente, deve essere finalizzato precipuamente alla definizione dei principi fondamentali (tramite le c.d. leggi-quadro, e non anche per mezzo di norme regolamentari), con conseguente esclusione della possibilità di emanare normativa di dettaglio, che risulterebbe quindi lesiva della potestà legislativa regionale, nonché allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997.

È comunque da ricordare che tematica del tutto analoga a quella fin qui trattata è stata oggetto di una recente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, adottata da questa stessa Sezione di controllo (1° collegio) in data 10 settembre 1999, depositata il 22 settembre 1999, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 27 ottobre 1999.

In tale circostanza la sezione ha infatti deliberato di rinviare all'esame della Corte costituzionale la questione attinente alla legittimità costituzionale di una norma (l'art. 17, comma 1 e 2 della legge 4 giugno 1997, n. 196) che prevede l'emanazione di un regolamento delegato incidente sulla materia della formazione professionale rientrante — al pari dell'artigianato — tra le materie in relazione alle quali le regioni a statuto ordinario sono titolari di una potestà legislativa concorrente.

La sezione deve effettuare, altresì, la disamina di una specifica deduzione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, contenuta nella memoria del 19 ottobre 1999, già menzionata nella parte in fatto della presente ordinanza. Questa deduzione investe, infatti, sostanzialmente la materia dianzi trattata.

La deduzione è stata formulata in questi termini: «la prospettata questione di legittimità costituzionale non sembra tener conto della nuova formulazione, dell'art. 20 della legge n. 59/1997: invero a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50 all'art. 20, comma 2, della legge n. 59/1997 non residuano margini di dubbio sulla legittimità dell'inserimento, nell'elenco dei procedimenti da semplificare, anche dei procedimenti di competenza regionale».

Deve quindi essere esaminata — ai fini di quanto assumere con presente ordinanza — la ulteriore questione della innovazione introdotta alla legge n. 59 del 1997 con l'art. 2 della legge n. 59/1999; anche tale norma peraltro si appalesa, ad avviso della sezione, non costituzionalmente legittima.

La modificazione introdotta all'art. 20 della legge n. 59/1997 così recita: «in sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali».

Al riguardo il collegio ritiene di dover ribadire, in termini generali, tutte le precedenti considerazioni; è in ogni caso evidente che il governo non può con un regolamento, emanato nell'ambito della potestà normativa c.d. delegata (art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), individuare alcunché in tema di procedimenti rientranti nel novero di specifiche competenze regionali.

Ed infatti per tali procedimenti le regioni — come già affermato — sono titolari di una potestà legislativa concorrente in forza dell'art. 117 della Costituzione (la materia dell'«artigianato» — che qui rileva — è espressamente ricompresa nella previsione costituzionale) ed esercitano tutte le relative funzioni amministrative.

Al riguardo l'intervento statale deve essere finalizzato (unicamente alla definizione di principi fondamentali tramite le già ricordate leggi-quadro, ma non con leggi aventi altri fini e non recanti i predetti principi, quale appare essere, ragionevolmente, la legge n. 50/1999 che ha ad oggetto la «delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi» e non può quindi incidere — neanche per gli aspetti di snellimento procedimentale — su materie disciplinate da leggi regionali.

È pertanto da ritenere che con l'art. 2 della legge n. 50/1999 viene conferita al Governo una non consentita legittimazione ad intervenire in materie nelle quali l'intervento statale è rigorosamente circoscritto nei limiti dianzi ricordati; una diversa estrinsecazione dell'intervento viene a porsi in contrasto con la disciplina degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Non appare affatto giustificato altresì, ai fini della individuazione di procedimenti o di aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni, il richiamo specifico (nell'art. 2 della legge n. 50/1999) alle «modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; tale decreto infatti definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni, unificando, per materia compiti di interesse comune, la stessa conferenza con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Conclusivamente, e per i motivi che precedono, la questione di legittimità costituzionale sopra esaminata appare rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), nonché del n. 96, del relativo allegato 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento di controllo;

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina, infine che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 ottobre 1999.

Il presidente: DELFINI

99C2227

N. 690

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miglietta Pietro ed altra e Banca del Salento S.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva «attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente» - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 2, aggiunto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, art. 76.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Visti gli atti del procedimento n. 462/98 r.g. tra Miglietta Pietro + 1 contro S.p.a. «Banca del Salento», avente ad oggetto impugnazione di clausole di contratti di apertura di credito e di conto corrente bancario;

Rilevato che sono contestate anche la validità e la concreta applicazione di clausole attinenti la spettanza e la misura dell'anatocismo sui saldi passivi dei correntisti;

che le parti hanno precisato le conclusioni sull'an, mentre è riservata all'eventuale seguito la determinazione degli importi dovuti dagli attori in eventuale difformità dalle pretese della banca;

che nelle conclusioni e nelle repliche le parti hanno richiamato o contestato la giurisprudenza più recente, attinente la determinazione degli interessi secondo gli usi, la misura e la frequenza della capitalizzazione, e cioè dell'anatocismo, la legittimità della capitalizzazione dopo la chiusura del rapporto bancario (a titolo esemplificativo, cfr. Foro it. 1999, I, 2369 ss., ove sono citate, sia nelle note che nel testo dei provvedimenti ivi pubblicati, le decisioni più recenti della Cassazione e di altri giudici di merito);

che pertanto, nella materia in esame, poteva ravvivarsi, al momento della scadenza dei termini per le repliche alle conclusionali (19 luglio 1999), una serie di incertezze dottrinali e giurisprudenziali, tale da rendere opportuno un intervento chiarificatore del legislatore;

che, nelle more della decisione, è sopravvenuto il d.lgs. n. 342/99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1999, il cui art. 25 ha aggiunto all'art. 120 d.lgs. n. 385/93 i seguenti due nuovi commi:

«2) il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

3) le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente».

O S S E R V A

Il comma 3 dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, come introdotto dal d.lgs. n. 342/99, prevede, fino all'emanazione della delibera CICR indicata al primo comma, la salvezza delle clausole contrattuali sull'anatocismo, contenute nei contratti stipulati anteriormente.

L'interpretazione più piana attribuisce alla norma una funzione di sanatoria della clausole in questione (come quelle oggetto del presente giudizio) attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente.

Non vi è dubbio sul fatto che il legislatore abbia inteso dirimere le incertezze della prassi sull'anatocismo bancario, le quali apparivano idonee a provocare un imponente contenzioso, suscettibile sia di togliere certezza ai rapporti giuridici che di aggravare le disfunzioni della giustizia civile.

La retroattività della sanatoria, desumibile dalla dizione «sono valide ed efficaci fino a tale data», è tipica delle leggi di interpretazioni autentica, le quali, essendo dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte da testi normativi o dal diritto vivente, per loro natura riguardano tutte le situazioni «pendenti», e cioè non ancora definite per giudicato, decadenza, prescrizione.

Potrebbe astrattamente sostenersi che la dichiarazione di validità ed efficacia delle clausole sull'anatocismo fino alla delibera del CICR trovi un limite nell'effettiva sussistenza di tale validità ed efficacia.

Tale posizione, con la quale meglio si tutelerebbero le esigenze dei consumatori rispetto a quelle delle imprese, salvaguardare in maniera esclusiva dal nuovo testo dell'art. 120 t.u. bancario, si pone in contrasto con il principio di conservazione delle norme giuridiche. Alla sua stregua, infatti, la norma in esame avrebbe pressappoco il seguente significato «le clausole relative all'anatocismo sono valide ed efficaci in quanto siano valide ed efficaci», una tautologia che renderebbe il comma in esame del tutto superfluo.

Nè tale posizione potrebbe essere sostenuta tenendo conto dei profili di legittimità costituzionale di cui si discorrerà in seguito, e facendo ricorso al criterio secondo cui, tra due interpretazioni possibili di una norma, deve preferirsi quella maggiormente conforme alla Costituzione.

Tale criterio presuppone infatti che attraverso l'interpretazione considerata come più conforme alla Costituzione residui uno spazio di applicazione per la norma interpretata; in caso contrario, si avrebbe un effetto abrogativo, che è riservato al legislatore o alla Corte costituzionale, e non al c.d. diritto vivente.

Data quindi per dimostrata la rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. n. 342/99, si osserva che lo stesso è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, legge n. 128/98, che delegava il Governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/93, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 legge n. 142/92».

Nel testo dell'art. 25, legge n. 142/92 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo, attinente la materia dell'anatocismo.

Pertanto la delega legislativa «copriva» soltanto il generico potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario. Sarebbe alquanto agevolato sostenere la non conformità di tale delega all'art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere la «determinazione di principi e criteri direttivi (...) per oggetti definiti», non intendeva certamente legittimare deleghe in bianco al Governo, con vincoli solo apparenti.

Non occorre tuttavia approfondire tale profilo, il quale in questa sede non è rilevante.

Se infatti, interpretando la delega in modo necessariamente restrittivo, al fine di sottrarla alle censure di violazione dell'art. 76 Cost., si riferisce il potere «integrativo e correttivo», conferito al Governo dall'art. 1, comma 5, legge n. 128/98, al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna del t.u. bancario, si finisce necessariamente con l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme giuridiche preesistenti (implicitamente richiamate dal testo dell'art. 120, comma 3, t.u. bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni puramente tecnico-formali.

D'altro canto, il testo precedente del t.u. bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazione e/o correzione.

Vi è anche da aggiungere che in nessun caso la legge avrebbe potuto delegare al Governo l'interpretazione autentica, implicita o esplicita, di norme giuridiche.

Infatti dal testo dell'art. 76 della Costituzione emerge che il potere di normazione delegato al Governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalità tecnica e cioè l'individuazione delle soluzioni di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge-delega, e riservate al Parlamento.

L'interpretazione autentica di una o più norme, invece, operando una scelta tra due o più prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l'esercizio di una discrezionalità non meramente tecnica, bensì di merito e politica, come tale al di fuori dei poteri normativi del Governo.

È il caso di rilevare la necessità di una chiara demarcazione dei rapporti tra i poteri dello Stato, onde evitare che, al sistematico abuso della decretazione d'urgenza, venuto meno dopo la sentenza Corte cost. 360/96, si sostituisca un abuso ancor più insidioso della legislazione delegata, la quale per di più «salterebbe» il momento del confronto parlamentare, quest'ultimo non è surrogabile dai pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'art. 25 cpv, legge n. 142/92, che non equivalgono a legge-delega, anche perché non sono conoscibili dalla generalità dei cittadini, ma soltanto dagli studiosi e operatori giuridici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Solleva di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. 385/93, come introdotto dall'art. 25 cpv., d.lgs. n. 342/99, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Si notifici la stessa, con urgenza, ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lecce, addì 21 ottobre 1999.

Il giudice istruttore: GAETA

N. 691

Ordinanza emessa il 1º dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Colella Anna Carmina ed altri contro il Presidente della Repubblica italiana ed altri

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 13442, 13472 e 13473 del 1997, proposti, rispettivamente, da Colella Anna Carmina, Niri Ciro, Abbonizio Francesca Fiorella Maria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Paolo Salvia ed Antonio Salvia, elettivamente domiciliati in Roma nello studio dell'avv. Gian Marco Grez, lungotevere Michelangelo, 9;

Contro il Presidente della Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore magnifico *pro-tempore*; la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del preside *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Adinolfi Luigi e Mondola Raffaella, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensiva:

1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, che, con riferimento all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in «medicina e chirurgia», ha previsto la determinazione del numero e delle modalità di accesso degli studenti;

2) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, che definisce i criteri e le modalità per disciplinare l'accesso ai corsi universitari e, in particolare, le procedure e i parametri per la limitazione dei posti nei corsi universitari ad accesso limitato e limita l'accesso al corso di laurea in «medicina e chirurgia» subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione;

3) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui il Ministro ha determinato il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in «medicina e chirurgia» della facoltà di medicina dell'Università di Napoli «Federico II» limitandolo a 225 posti per gli studenti di cittadinanza italiana e della Comunità europea ed ha dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della selezione ed alla valutazione della prova;

4) degli atti dell'Università di Napoli «Federico II», non conosciuti, che hanno fissato e limitato il numero degli studenti italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e degli atti in essi richiamati, ivi comprese le deliberazioni (anche non conosciute) della facoltà di medicina e chirurgia con le quali viene proposto il numero degli studenti italiani e stranieri da ammettere, per il primo anno di corso per l'anno accademico 1997-98 al corso di laurea in «medicina e chirurgia» e le deliberazioni del senato accademico con le quali tale proposta della facoltà sul numero degli studenti da immatricolare per detto corso di laurea viene confermata (pur esse non conosciute);

5) della deliberazione del consiglio di facoltà che ha riservato 5 posti agli studenti extracomunitari;

6) la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997 richiamata nel bando di concorso adottato dal settore dell'Università «Federico II» di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 250 posti (di cui 225 per cittadini italiani e dell'U.E.) presso il corso di laurea in «medicina e chirurgia» della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98;

7) del summenzionato bando di concorso adottato dal rettore dell'Università «Federico II» di Napoli del 30 luglio 1997;

8) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare della graduatoria degli ammessi in cui i ricorrenti sono collocati in posizione non utile per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in «medicina e chirurgia» per l'anno accademico 1997-98, nonché sul ricorso n. 13773/97, proposto da Donadio Fabio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Salvia ed Emilio Paolo Salvia ed elettivamente domiciliato come sopra;

Contro il Presidente della Repubblica italiana e per esso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del rettore magnifico *pro-tempore*; la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» in persona del presidente *pro-tempore*; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati come sopra, e nei confronti di Iannacone Gian Alfredo, n.c.; per l'annullamento, previa sospensione:

1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, che, con riferimento all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria», ha previsto la determinazione del numero e delle modalità di accesso degli studenti;

2) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1219, articolo unico, che nel modificare l'art. 155 relativo al corso di laurea di «odontoiatria e protesi dentaria» della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli ha limitato il numero degli iscritti a 50 per anno di corso e, complessivamente, a 250 posti per l'intero corso di studio e successive sue modificazioni: in particolare, degli atti che hanno conferito all'Università «Federico II» di Napoli di determinare il numero di studenti da ammettere al corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria»;

3) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 che definisce i criteri e le modalità per disciplinare l'accesso ai corsi universitari e, in particolare, le procedure e i parametri per la limitazione dei posti nei corsi universitari ad accesso limitato e limita l'accesso al corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» subordinandolo allo svolgimento delle prove di ammissione;

4) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 luglio 1997, non conosciuto, con cui il Ministero ha determinato il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» della facoltà di medicina dell'Università di Napoli «Federico II» limitandolo a 25 posti per gli studenti di cittadinanza italiana e della Comunità europea ed ha dettato disposizioni in ordine alla effettuazione della selezione ed alla valutazione della prova;

5) degli atti dell'Università di Napoli «Federico II», non conosciuti, che hanno fissato e limitato il numero degli studenti italiani e stranieri da immatricolare per l'anno accademico 1997-98 e degli atti in essi richiamati, ivi comprese le deliberazioni (anche non conosciute) della facoltà di medicina e chirurgia con le quali viene proposto il numero degli studenti italiani e stranieri da ammettere, per il primo anno di corso per l'anno accademico 1997-98 al corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» e le deliberazioni del senato accademico con le quali tale proposta della facoltà sul numero degli studenti da immatricolare per detto corso di laurea viene confermata (pur esse non conosciute);

6) della deliberazione del consiglio di facoltà che ha riservato 5 posti agli studenti extracomunitari;

7) della nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 5047 del 15 luglio 1997 richiamata nel bando di concorso adottato dal rettore dell'Università «Federico II» di Napoli il 30 luglio 1997 per l'ammissione a n. 30 posti (di cui 25 per cittadini italiani e dell'U.E.) presso il corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98;

8) del summenzionato bando di concorso adottato dal rettore dell'Università «Federico II» di Napoli del 30 luglio 1997;

9) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e in particolare, della graduatoria degli ammessi in cui il ricorrente è stato collocato in posizione non utile per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in «odontoiatria e protesi dentaria» per l'anno accademico 1997-98.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 1° dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica; e uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune facoltà, anche l'assoluta indisponibilità di posti).

L'agire dell'amministrazione — ed in particolare l'impugnato decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 della Costituzione.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli articoli 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, comma 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multifforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentenze numeri 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordinanze numeri 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4 cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonché agli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

Il consigliere est.: MOLLIKA

99C2229

N. 692

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Mingrino Paola ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

- Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.**
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Visti i ricorsi n. 14806/97 registro generale proposto da Mingrino Paola; n. 14807/97 registro generale proposto da Mizzi Massimo; n. 14809/97 registro generale proposto da Valenti Evelyn Rosaria; n. 14810/97 registro generale proposto da Valenti Maria, Zuccarello Angelo, Timpanaro Angelo Davide e Tomasello Anna; n. 14811/97 registro generale proposto da Scuderi Silvia, e n. 14812/97 registro generale proposto da Rizzo Giuseppe Christian, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Tafuri ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio in Roma, via Galilei n. 45; n. 15128/97 registro generale proposto da Nobile Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carpinato ed elettivamente domiciliato con il medesimo presso l'avv. Marco Cutore, studio legale Pavia e Ansaldo, in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore* e l'Università degli studi di Catania, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento della graduatoria per l'iscrizione nell'a.a. 1997-98 al primo anno dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria o in medicina e chirurgia dell'Università di Catania, *in parte qua* dei relativi bandi in data 1° agosto 1997; del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997; del D.M.U.R.S.T. 21 luglio 1997 n. 245, contenente «regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»; di tutti gli altri atti preparatori, consequenziali e connessi;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la Sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 20 posti per il corso di laurea in odontoiatria e n. 220 posti per quello in medicina dell'Università di Catania).

L'agire dell'amministrazione — in particolare il d.m. 21 luglio 1997 n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 691/1999).

N. 693

*Ordinanza emessa il 17 settembre 1999 dal tribunale di Bari
sul ricorso proposto da Rajendra Ramanah contro il prefetto di Bari*

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di immigrato extracomunitario - Ricorso al pretore - Termini per la proposizione - Eccessiva brevità - Mancata considerazione della «qualità del destinatario» del provvedimento - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo - Lesione del diritto di difesa.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di immigrato extracomunitario - Ipotesi di espulsione per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro - Ricorso al pretore - Termini per la proposizione - Previsione di termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento anziché del termine ordinario di impugnazione degli atti amministrativi - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo - Contrasto con i diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13; legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 8.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 4, 10, 24, primo e secondo comma, 41 e 113.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento iscritto al n. 115/1999, promosso dal sig. Rajendra Ramanah, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Tanzarella e Maria Goffredo e presso questi ultimi in Bari domiciliato alla via Principe Amedeo, n. 40, giusta procura in atti, opponente;

Contro il prefetto di Bari, opposto, in punto a ricorso contro il decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Bari, prot. Cat. A/11/1999 n. 161 del 26 agosto 1999, il giudice dott. Giuseppe Carabba, letti gli atti e i documenti di causa;

OSSERVA

Con ricorso tardivamente depositato in data 7 settembre 1999 presso la cancelleria del tribunale *ex* pretura di Bari, il sig. Rajendra Ramanah ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Bari in data 26 agosto 1999 e comunicatogli il giorno stesso.

A fronte dell'eccezione di tardività formulata dalla prefettura, il ricorrente ha dedotto di non aver presentato il ricorso tempestivamente perché riteneva tali termini sospesi ai sensi della legge 742 del 1969 (sospensione dei termini processuali).

Inoltre ha rilevato che il tribunale amministrativo regionale della Toscana, con quattro ordinanze di identico contenuto, tutte del 18 giugno 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (in seguito: q.l.c.) dell'art. 7, comma 5, del d.l. 17 maggio 1996, n. 269 [*recte*: art. 7, comma 3, che introduce l'art. 7-*quinqüies*, comma 5, nel citato d.l. n. 416 del 1989], in riferimento agli artt. 10, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il termine di sette giorni per la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, stante la brevità del termine per la impugnativa del provvedimento.

Infine ha sollevato un'autonoma q.l.c., ritenendo lesivo delle disposizioni di cui agli artt. 10, 24 e 113 Cost. il termine di cinque giorni per proporre ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8 della legge 40/1998 (ora art. 13 del d.lgs. 286/1998 del t.u. concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizioni dello straniero), in quanto eccessivamente breve data anche la qualità del destinatario.

L'odierno giudicante ritiene di condividere la q.l.c. sollevata dal ricorrente, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, e di doverla integrare con motivazioni parzialmente diverse, che si espongono di seguito.

Sulla rilevanza

La q.l.c. sul termine per proporre ricorso è rilevante in quanto in caso di mancato accoglimento questo giudice non potrà che prendere atto della tardività del ricorso medesimo e rigettarlo, quanto, invece, ad una sommaria deliberazione appare che il provvedimento di espulsione, privo di adeguata motivazione, attinge un soggetto che risiede ufficialmente in Italia dal 1990, avendo prestato regolare lavoro subordinato sino a qualche mese fa e da poco intrapreso un'attività autonoma.

Sulla non manifesta infondatezza

Anzitutto va precisato che la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla questione sollevata con riferimento alla normativa previgente con le ordinanze nn. 252 del 1997 e 263 del 1998, ma ha ritenuto che l'intervento della normativa di sanatoria consigliasse un nuovo vaglio da parte del giudice *a quo*, senza in effetti decidere la questione.

Il pretore di Modena con ordinanza del 26 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1999, ha sollevato la q.l.c. sulla stessa disposizione della quale dubita anche l'odierno giudicante.

Non risulta che la Corte abbia deciso in ordine a tale q.l.c., che appare pertinente anche all'odierno giudizio: è opportuno, pertanto, rimettere anche gli atti del presente giudizio dinanzi alla Corte costituzionale al fine di consentire alle parti di esporre le proprie ragioni.

A profili sollevati nella predetta ordinanza vanno, poi, aggiunti i tre seguenti.

Come sostenuto dal ricorrente la norma viola le disposizioni di cui agli artt. 10, 24 e 113 Cost., in quanto il termine di cinque giorni per proporre ricorso è eccessivamente breve data anche la qualità del destinatario.

La norma viola, altresì, gli artt. 2, 3, primo comma, 4, 10, 24, primo e secondo comma, 41 Cost. nella parte in cui tratta in modo omogeneo situazioni completamente diverse.

I parametri di cui agli artt. 2 e 10 della Cost. sono richiamati, in quanto attraverso di essi è possibile individuare diritti fondamentali che spettano non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri.

I parametri di cui agli artt. 4, 24 e 41 Cost. sono richiamati, in quanto valori costituzionali il cui bilanciamento va censurato ai sensi dell'art. 3, comma 1, a mente delle considerazioni che seguono.

Il brevissimo termine di cinque giorni, unito all'altrettanto breve termine di dieci giorni per la decisione è stato voluto dal legislatore allo scopo di consentire l'effettività del provvedimento di espulsione nei confronti di chi è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato.

Ben diversa, invece, è la situazione di chi già si trova validamente in Italia, il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato rinnovato (caso per il quale Cass. 6374 del 1999 e Cons. St. 870 del 1999 hanno sancito l'illegittimità del provvedimento di espulsione, qualora l'unica ragione del provvedimento sia proprio il mero ritardo nella richiesta).

In particolare nel caso di permesso rilasciato per motivi di lavoro, si ha un'irrazionale compromissione dei diritti fondamentali al lavoro ed alla libera iniziativa economica, ben diversamente tutelati nel nostro ordinamento in altre fattispecie, in cui i termini per adire il giudice sono quelli ordinari.

Dato che la congruità del termine di decadenza per una determinata azione va valutata con riferimento tanto all'interesse del soggetto, quanto alla funzione dell'istituto nell'ordinamento (cfr. Corte cost. 85 del 1968), nel caso di lavoratore dipendente o autonomo, vi è un interesse costituzionalmente tutelato alla permanenza nel nostro paese, che non è controbilanciato da un'esigenza di celerità dovuta alla funzione dell'istituto, poiché non sussistono quegli elementi di pericolo per la collettività che giustificano, invece, la rapida espulsione dell'immigrato clandestino.

Inoltre, anche da un punto di vista pratico, la più articolata e complessa, proprio perché più protetta, situazione del lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, comporta un maggior impegno istruttorio e deduttivo per il soggetto ed il suo difensore, che non sussiste nella diversa situazione dell'immigrato clandestino.

Ai fini dell'ammissibilità della q.l.c. si ritiene che il termine ordinario per l'impugnazione degli atti amministrativi dinanzi al giudice amministrativo (60 giorni) oppure il termine di impugnazione nel caso più tipico di giurisdizione del g.o. sugli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 (30 giorni) rappresenti un termine di comparazione certo ed omogeneo.

La norma viola, infine, l'art. 10 della Cost. nella parte in cui il termine di cinque giorni non garantisce diritti protetti dalla Carta dei diritti dell'uomo ed, in particolare, dall'art. 6, par. 3, lett. b) che prevede il diritto a «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la (sua) difesa», dall'art. 13 che prevede la possibilità di «ricorsi effettivi» e dal protocollo n. 4 della predetta convenzione del 16 settembre 1963 sulla libera circolazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante la questione sollevata dal pretore di Modena con ordinanza del 26 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1999;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8 della legge 40/1998 (ora art. 13 del d.lgs. 286/1998 del t.u. concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per violazione degli artt. 10, 24 e 113 Cost., nella parte in cui prevede un termine di soli cinque giorni per proporre ricorso, senza alcuna considerazione della qualità del destinatario.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8 della legge 40/1998 (ora art. 13 del d.lgs. 286/1998 del t.u. concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 4, 10, 24, primo e secondo comma, 41 Cost., nella parte in cui prevede che nelle ipotesi di espulsione per mancata richiesta di rinnovo dopo i sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro si applichi il termine di cinque giorni, anziché il termine ordinario per impugnare un atto amministrativo davanti al giudice (trenta giorni in caso di giudice ordinario, sessanta giorni in caso di giudice amministrativo);

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8 della legge 40/1998 (ora art. 13 del d.lgs. 286/1998 del t.u. concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per violazione l'art. 10 della Cost. nella parte in cui prevede un termine di cinque giorni, a fronte della previsione di diritti protetti dalla Carta dei diritti dell'uomo sul giusto processo e sulla libera circolazione: in particolare violando l'art. 6, par. 3, lett. b) che prevede il diritto a «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa, l'art. 13 che prevede la possibilità di «ricorsi effettivi» ed il protocollo n. 4 della predetta convenzione del 16 settembre 1963 sulla libera circolazione.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Bari, addì 17 settembre 1999.

Il giudice: CARABBA

99C2231

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via dei Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 69
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepl
- ◇ **SALERNA**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarfo, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 8
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 18
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **GALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Casco Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.B.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 116.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 962.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 160.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 5 1 0 9 9 *

L. 7.500